



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI                      Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO              Consigliere

dott. Marco SMIROLDO                      Consigliere

dott. Francesco ALBO                      Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO      Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A   n.              87/A/2024**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6883R del registro di segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale alla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana; contro:

-SINDONI Roberto Vincenzo, in proprio, nato a Maracay (Venezuela) il 15 luglio 1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio del foro di Messina (pec: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it)

e nei confronti di:

1) GORI Santino, in proprio, nato il 27/03/1966 a Capo d'Orlando (Me) ed ivi residente in Contrada Vina n. 72, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Starvaggi (p.e.c.:

avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it);

2) Consorzio AGRIDEA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Capo d'Orlando (Me), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Starvaggi (p.e.c.: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it);

3) Consorzio U.P.E.A. in fallimento, con sede in Capo d'Orlando (Me) Contrada Muscale n. 52, , C.F.: 84004000836, P.I. 00517710836 pec: upea@pec.it, nonché presso il presidente rappresentante dell'impresa Micale Giuseppe a Capo d'Orlando (Me), via Trazzera Marina n. 367;

e presso il curatore fallimentare Donato Fabrizio pec avvfabriziodonato@pec.it con studio in Messina, Via F. Bisazza 20 (pec: F17.2019PATTI@PECFALLIMENTI.IT);

4) Consorzio P.A.C., in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Capo d'Orlando (Me), Via Beppe Alfano n. 2, P.I. 02998130831, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Starvaggi (pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it);

5) Società sportiva dilettantistica Orlandina Basket, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Beppe Alfano, 1, Capo d'Orlando (Me), P.I. 03158580831, rappresentata e difesa dall'Avv. Cettina Fasolo (pec: avv.cettinafasolo@pec.giuffre.it);

6) PUBBLISYSTEM S.R.L., in fallimento con sede in Capo d'Orlando (Me), via Beppe Alfano n. 1, P.IVA:

01524070834 (pec: antennadelmediterraneo@pec.it)

nonché presso l'amministratore unico Maria Milone in Capo d'Orlando (Me) via Antonello da Messina n. 6 piano 1 interno 2, e domiciliata alla contrada Vina n. 43/A;

e presso il curatore fallimentare Stefano Trimboli (pec: avvstefanotrimboli@pec.it) residente in Patti (Me) via Trieste n. 23 (pec: fall.pubblisystemsrl@pec.it);

\*\*\*\*\*

Nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6883/R del registro di segreteria, proposto ad istanza di:

- GORI Santino, in proprio e n.q. di legale rappresentante del Consorzio Agridea, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Starvaggi (pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it);

-Consorzio P.A.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Starvaggi del Foro di Patti (pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it)

contro:

- Procuratore regionale della Sicilia, Procuratore Generale presso questa Sezione di Appello, nonché Procura generale della Corte dei conti sezione giurisdizionale centrale, in persona del Sig. Procuratore regionale p.t. - resistenti;

e nei confronti di:

-SINDONI Roberto Vincenzo, in proprio, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio (pec:

avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it);

-Consorzio U.P.E.A. in fallimento, in persona del legale  
rappresentante p.t. (pec: upea@pec.it-  
f17.2019patti@pecfallimenti.it);

-PUBBLISYSTEM S.R.L. in fallimento, in persona del legale  
rappresentante p.t., con sede in Capo d'Orlando, (pec:  
antennadelmediterraneo@pec.it-fall.pubblisystemsrl@pec.it);

-Società sportiva dilettantistica Orlandina Basket s.r.l., in  
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa  
dall'Avv. Cettina Fasolo (pec: avv.cettinafasolo@pec.giuffre.it)

\*\*\*\*\*

Nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità  
amministrativa iscritto al n. 6883/R del registro di segreteria,  
proposto ad istanza di:

-SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ORLANDINA BASKET  
S.R.L. con sede in Capo d'Orlando (ME), via Beppe Alfano 1, in  
persona del legale, rappresentante p.t. Sig. Venza Francesco  
Paolo, nato a Trapani (TP) il 29.12.1956 (pec:  
orlandinabasket1978@pec.it), rappresentata e difesa dall'Avv.  
Cettina Fasolo (pec: avv.cettinafasolo@pec.giuffre.it)

contro:

- Procuratore regionale della Sicilia, Procuratore Generale  
presso questa Sezione di Appello, nonché Procura generale della  
Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, in persona del  
Sig. Procuratore regionale p.t. resistenti;

e nei confronti di:

- SINDONI Roberto Vincenzo, in proprio, rappresentato e difeso

dall'avvocato Natale Bonfiglio (pec:

avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it);

-Consorzio U.P.E.A. in fallimento, in persona del legale

rappresentante p.t. (pec: upea@pec.it-

f17.2019patti@pecfallimenti.it);

-PUBBLISYSTEM S.R.L. in fallimento, in persona del legale

rappresentante p.t., con sede in Capo d'Orlando, (pec:

antennadelmediterraneo@pec.it-fall.pubblisystemsrl@pec.it);

-GORI Santino, in proprio e n.q. di legale rappresentante del

Consorzio Agridea, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo

Starvaggi (pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it);

-Consorzio P.A.C., in persona del legale rappresentante p.t. sig.

Micale Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo

Starvaggi (pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it);

### **Per la riforma**

della sentenza n. 257/2023 della Sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana della Corte dei conti del 12 aprile 2023,

depositata il 15 maggio 2023, notificata in data 17.05.2023.

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 maggio 2024, la

rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del V.P.G.

dott.ssa Maria Concetta Carlotti, l'avvocato Nunziatina

Starvaggi in sostituzione dell'avvocato Paolo Starvaggi per Gori

Santino, Consorzio Agridea e Consorzio P.A.C, l'avvocato Annalisa Germanà in sostituzione dell'avvocato Natale Bonfiglio per Sindoni Roberto Vincenzo. Assente la Società sportiva dilettantistica Orlandina Basket, non comparsi né presenti gli altri appellati.

Premesso in

### **FATTO**

I. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, la Procura regionale conveniva in giudizio i sigg.ri:

-SINDONI Roberto Vincenzo, in proprio;

- GORI Santino, in proprio;

-Consorzio AGRIDEA, in persona del legale rappresentante p.t.;

-Consorzio U.P.E.A. in fallimento, in persona del legale rappresentante p.t.;

- Consorzio P.A.C., in persona del legale rappresentante p.t.;

- Società sportiva dilettantistica Orlandina Basket s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

-PUBBLISYSTEM S.R.L., in fallimento, in persona del legale rappresentante p.t.;

tutti generalizzati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento del danno, in favore di Agea, di complessivi euro 1.900.099,00 oltre interessi e spese legali, a seguito della presunta indebita percezione da parte del Consorzio AGRIDEA di contributi pubblici per l'agricoltura, negli anni dal 2011 al 2015.

L'istruttoria prendeva le mosse dalla segnalazione di danno (nota prot. n. 109160/2017) inoltrata dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Messina (ricevuta in data 24.2.2017), che scaturiva all'esito delle attività di indagine nell'ambito del procedimento penale n. 533/2016 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, a seguito del riscontro di elementi di reità emersi durante due attività di verifica fiscale avviate dalla Guardia di Finanza nel corso del 2015 nei confronti dei consorzi U.P.E.A. e P.A.C. di Capo d'Orlando operanti nel campo della raccolta e della commercializzazione di agrumi.

Al termine dell'istruttoria e degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, il Pubblico ministero prospettava il coinvolgimento nella vicenda fraudolenta del Consorzio AGRIDEA, percettore dei contributi, del suo legale rappresentante, Gori Santino, dei Consorzi U.P.E.A. e P.A.C., che avrebbero compiuto operazioni fittizie e di triangolazione con AGRIDEA, nonché di Sindoni Roberto Vincenzo, individuato come amministratore di fatto dei citati consorzi oltre che della Società Sportiva Dilettantistica Orlandina Basket srl e della Pubblisystem srl, di cui peraltro il Sindoni stesso era socio di maggioranza.

Queste ultime due società, grazie ai corrispettivi pagati dal Consorzio Agridea per effetto di contratti di sponsorizzazione e di pubblicità, sarebbero state destinatarie finali di buona parte

dei contributi pubblici illegittimamente conseguiti da AGRIDEA.

La Procura, quindi, sosteneva la sussistenza di un'impresa occulta finalizzata all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, che vedeva quale amministratore di fatto il Sindoni.

Grazie a un complesso meccanismo di operazioni meramente cartolari con gli altri Consorzi, in modo tale da incrementare fittiziamente il valore della produzione per raggiungere la soglia per l'accesso ai contributi pubblici, il Consorzio AGRIDEA:

-nell'ambito del programma operativo 2008-2012 aveva percepito contributi per le campagne 2011 e 2012 per un totale di euro 400.025,15;

-nell'ambito del programma operativo quinquennale 2008-2012 aveva percepito contributi per le campagne 2013, 2014 e 2015 pari ad euro 1.500.073,85. Pertanto, il totale dei contributi percepiti illegittimamente da AGRIDEA secondo la Procura ammonta a complessivi 1.900.099,00.

Il sistema fraudolento sarebbe stato attuato mediante la realizzazione apparente dei presupposti -soggettivi e oggettivi - occorrenti per l'ammissione ai contributi pubblici.

Quanto ai primi, sarebbe stato accertato che né AGRIDEA, né gli altri consorzi coinvolti, presentavano il volume di produzione necessario ad accedere alla richiesta di contributi dal momento che le cessioni erano meramente circolari e fittizie. In particolare, il Pubblico Ministero evidenziava che solo in apparenza il Consorzio AGRIDEA avrebbe ricevuto quantità di

agrumi dai propri consorziati, che erano essenzialmente P.A.C.

e i consorziati di P.A.C., e le avrebbe immesse sul mercato per il tramite del consorzio U.P.E.A., che rappresentava il braccio commerciale dell'attività.

In merito al secondo profilo, sarebbe stato accertato che gli aiuti pubblici sarebbero stati ottenuti a fronte della presentazione di falsi giustificativi di spesa dal momento che le somme confluivano in larghissima parte a due società del Sindoni, Società sportiva dilettantistica Orlandina Basket s.r.l. (euro 1.304.847,00 su 1.900.099,00) e società Pubblisystem srl (euro 359.400,00 su 1.900.099,00), facenti capo al Sindoni.

L'atto introduttivo si soffermava, poi, sul ruolo di Sindoni Roberto Vincenzo, ripetutamente segnalato per operazioni finanziarie anomale e coinvolto in procedimenti penali per simulazione di reato, danneggiamento e minacce, per truffa relativa ad erogazioni pubbliche sempre nel settore dell'agricoltura, ritenuto il protagonista del disegno finalizzato all'indebita percezione dei contributi pubblici, essendo l'amministratore di fatto dei tre consorzi all'epoca e l'amministratore dell'impresa occulta finalizzata all'illecita percezione dei contributi pubblici.

Secondo la prospettazione accusatoria, le società destinatarie finali di larga parte dei contributi illecitamente percepiti, cioè Orlandina Basket srl e Pubblisystem S.r.l., erano controllate di diritto dal Sindoni, che ne era socio di maggioranza assoluta;

queste ultime, infatti, ricevevano da AGRIDEA ingenti corrispettivi per contratti di sponsorizzazione e pubblicità.

La Procura ravvisava nella condotta dei convenuti l'elemento del dolo, quantificando il danno in euro 1.900.099,00, pari alle somme percepite da Agridea, da risarcire solidalmente ad Agea.

II. In fase cautelare, con decreto presidenziale n. 6/2022/SEQ emanato in data 21/07/2022 veniva autorizzato il sequestro conservativo ante causam sino alla concorrenza della somma complessiva di 1.900.099,00 nei confronti del sig. Sindoni Roberto Vincenzo e in favore dell'A.G.E.A., anche sulle quote del Sindoni nella società SINDEL srl.

Il sequestro veniva convalidato dal Giudice designato, con ordinanza n. 197/2022, depositata il giorno 8 settembre 2022, avverso cui Sindoni interponeva reclamo, che veniva respinto con ordinanza n. 227/2022 del 12 ottobre 2022.

III. Anche nel giudizio di merito si costituiva solamente Sindoni Roberto Vincenzo, che eccepiva difetto di giurisdizione e prescrizione dell'azione; nel merito, deduceva la propria estraneità ai fatti ascrittigli e concludeva per il rigetto della domanda attorea.

Con la sentenza n. 257/2023, qui gravata, la locale Sezione giurisdizionale, dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, ad eccezione di Sindoni Roberto Vincenzo, dichiarava il difetto di giurisdizione contabile nei confronti di quest'ultimo, dichiarando privo di efficacia il sequestro conservativo disposto

nei suoi confronti.

Ritenendo la richiesta attorea adeguatamente provata nei confronti degli altri convenuti, li condannava, in solido tra loro al pagamento in favore di AGEA della somma di euro 1.900.099,00, oltre alla rivalutazione e interessi legali, nella misura di seguito riportata:

- per l'intera somma Gori Santino, in proprio;
- per l'intera somma il Consorzio AGRIDEA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- per l'intera somma il Consorzio U.P.E.A. in fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- per l'intera somma il Consorzio P.A.C. in persona del legale rappresentante pro tempore;
- nel limite di euro 1.304.847,00 la Società sportiva dilettantistica Orlandina Basket srl, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- nel limite di euro 359.400,00 la società Pubblisystem S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore.

Condannava altresì i predetti convenuti in via solidale al pagamento delle spese di giudizio, che compensava nei confronti di Sindoni Roberto Vincenzo.

La Sezione perveniva alla declaratoria di difetto di giurisdizione non ravvisando alcun rapporto di servizio del Sindoni con l'amministrazione pubblica erogante i contributi, ritenendo non provata né dimostrata la qualità di amministratore, ancorché di

fatto, dei consorzi P.A.C., AGRIDEA e UPEA, né qualsivoglia ruolo nella percezione e gestione dei contributi pubblici da parte di AGRIDEA e degli altri convenuti.

Non venivano ritenuti adeguatamente provati, in capo al Sindoni, i requisiti previsti dall'art. 2639 del codice civile ai fini del presunto ruolo di amministratore di fatto.

In particolare, non è stato ritenuto rilevante il fatto che il Sindoni era stato presidente del Consorzio UPEA dall'anno 1997 all'anno 1999, trattandosi di un periodo temporale ben distante da quello oggetto del giudizio, che riguarda erogazioni pubbliche dal 2012 al 2017; per contro, dall'anno 2011 all'anno 2015 l'amministratore del consorzio U.P.E.A era Micale Giuseppe.

È stato altresì ritenuto che il coinvolgimento del Sindoni nelle complesse operazioni del consorzio AGRIDEA non potesse ricollegarsi alla produzione di documenti, fatture, quietanze e pagamenti falsi, poiché i documenti e le fatture venivano presentati alla Regione esclusivamente da Gori Santino, legale rappresentante del Consorzio AGRIDEA, al fine di chiedere ed ottenere il pagamento dei contributi comunitari. Né risultava provata alcuna attività del Sindoni dolosamente preordinata alla formazione di documenti falsi e alla produzione di dichiarazioni false relativamente all'esecuzione di lavori, posto che il Gori gestiva in via esclusiva i rapporti con l'Assessorato regionale e con i fornitori del Consorzio Agridea.

Ancora, dagli atti delle indagini penali acquisite al fascicolo del

giudizio non sarebbe emerso alcun ruolo significativo del Sindoni; risulta invece che l'amministratore e legale rappresentante del Consorzio AGRIDEA, Gori Santino, aveva esibito all'AGEA quietanze false per dimostrare pagamenti non avvenuti, al fine di conseguire i contributi previsti dal programma operativo previamente approvato dalla stessa AGEA, che aveva ritenuto tali spese ammissibili a finanziamento dietro giustificazione dell'effettiva spesa.

Ancora, è stato osservato che l'attività gestoria del Sindoni quale amministratore di fatto fosse esclusa proprio dal tenore letterale delle dichiarazioni dibattimentali dei diversi soggetti menzionati in citazione con riguardo alle sommarie informazioni rese dagli stessi durante le attività di indagine penale nell'ambito del procedimento n. 533/2016 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti a seguito della verifica fiscale nei confronti dei consorzi U.P.E.A. e P.A.C..

Secondo la sentenza, non risultava raggiunta la prova dell'interferenza o dell'ingerenza del Sindoni nella gestione delle summenzionate società: la mera posizione del socio di maggioranza rivestita dal convenuto non potrebbe ritenersi idonea a determinare in concreto le azioni dell'amministratore della società Orlandina Basket s.r.l. che, all'epoca dei fatti, era il sig. Francesco Venza, il quale aveva stipulato i contratti di sponsorizzazione con il Consorzio AGRIDEA.

Né assumerebbe rilevanza la circostanza, allegata dalla Procura,

per cui il Sindoni sarebbe intervenuto nel corso delle operazioni di verifica della Guardia di Finanza del 10 novembre 2015, illustrando i meccanismi di funzionamento dei consorzi nella qualità di socio del Consorzio PAC, atteso che il convenuto sarebbe intervenuto amichevolmente, al di fuori del regime delle sommarie informazioni, su richiesta della stessa Guardia di Finanza.

Elementi contrari al Sindoni non potrebbero desumersi neppure dal ricorso ex art. 147 L.F. per il fallimento “in estensione” presentato nei suoi confronti dalla curatela del Consorzio Agridea, posto che il Tribunale civile di Patti ha respinto tale ricorso, né dai ruoli assunti dal Sindoni in CAM e Terre di Demetra, altri consorzi di produzione agricola coinvolti in diversi procedimenti penali.

IV. Avverso tale sentenza ha ritualmente interposto appello il Procuratore regionale che reputa contraddittorie le conclusioni cui sarebbe pervenuto il Collegio di primo grado, laddove ha ritenuto non provato il ruolo di amministratore di fatto svolto dal Sindoni.

Difatti, sarebbe stata accertata la condotta illecita, il coinvolgimento degli amministratori dei tre consorzi coinvolti nell'illecito, ovverosia Santino Gori (Agridea) e Giuseppe Micale (UPEA e PAC), i quali non hanno ricevuto alcun ritorno economico dall'attività; inoltre, le somme sono confluite sulla base di contratti privi di ragioni economiche e talvolta,

addirittura, senza alcuna ragione economica a società controllate di diritto dal Sindoni (e nel caso dell'Orlandina Basket di cui era amministratore di fatto). Ciononostante, il beneficiario effettivo dell'illecito sarebbe stato ritenuto estraneo alla vicenda.

Dopo aver avversato le difese del Sindoni, perorando la tempestività dell'azione risarcitoria in ragione dell'evidente occultamento doloso dei fatti, ritiene che, nel merito, ricorrerebbero tutti gli indicatori individuati dalla Cassazione per accertare la qualifica di amministratore occulto in capo al Sindoni, poiché, pur non essendo né socio né, da fine 2010, legale rappresentante di Agridea:

- lo stesso sarebbe stato il beneficiario effettivo dei contributi illecitamente percepiti dal consorzio Agridea e trasferiti a società del Sindoni, tutte in forte perdita, attraverso contratti nulli o comunque abusivi perché privi di valide ragioni economiche;

- sempre il Sindoni avrebbe chiesto i contributi pubblici per l'anno 2011 in quanto amministratore del Consorzio Agridea all'epoca della domanda;

- viene indicato dal Gori, che non ha tratto alcun vantaggio economico dalla vicenda, come il responsabile dei fatti in discorso;

- sarebbe intervenuto personalmente nella gestione del consorzio Agridea (in sede di verifiche della PG, conferisce l'incarico di redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture

contabili di tutte le società coinvolte nell'illecito, dispone comunicati stampa, istruisce il Gori sulle attività inerenti al sequestro, affida lavori ai fornitori);

- viene riconosciuto dai terzi quale punto di riferimento del consorzio Agridea, senza esserne né amministratore né socio.

Il Giudice di prime cure, nella propria decisione, avrebbe pretermesso una serie di importanti elementi, ossia che:

- si tratta di piccolissime società in cui non vi è una scissione tra azionariato e management, tipico delle grandi società quotate;

- il Sindoni era stato costretto a farsi da parte dal ruolo di amministratore del Consorzio Agridea in data 4/3/2011 in ragione della misura interdittiva che aveva colpito il consorzio per l'indebita percezione di contributi comunitari nel settore degli agrumi;

- Agridea era subentrata quale OP ad UPEA, di cui il Sindoni è stato Presidente/AD fino al 1999, in seguito alle contestazioni di AGEA nei confronti di U.P.E.A. in merito all'indebita percezione di aiuti pubblici e, più in generale, dello stato di decozione in cui si trovava quest'ultima.

L'impugnata sentenza non avrebbe analizzato tutti gli elementi di prova prodotti dall'attore a sostegno del ruolo del Sindoni nella vicenda in contestazione; in particolare, non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi emersi dalle intercettazioni, né le dichiarazioni di Scaffidi Gerlando

Salvatore, commercialista di tutte le società convenute.

In particolare, il Gori, nel corso di conversazioni telefoniche successive al sequestro adottato dal Tribunale di Patti indica chiaramente il Sindoni quale responsabile dei fatti e dominus della vicenda; egli afferma la totale estraneità ai fatti, senza mai venire smentito dagli interlocutori (i quali, anzi, ammettono di averlo coinvolto nella vicenda), e pretende dal Sindoni somme di denaro – poi ricevute - per provvedere ai bisogni quotidiani in quanto il secondo è responsabile della situazione in cui si trova.

Inoltre, non sarebbe stato valutato il ruolo svolto dal Sindoni in occasione delle attività di controllo: questi sarebbe personalmente intervenuto, senza averne apparentemente titolo dal momento che non ricopriva alcun ruolo direttivo nei consorzi coinvolti nell'illecito, in occasione dell'attività di controllo della GdF che sono alla base delle presenti contestazioni illustrando l'attività dei consorzi.

Tale intervento veniva erroneamente qualificato in sentenza come “amichevole” e su richiesta della stessa Gdf senza che vi sia alcuna prova testimoniale a riguardo.

Il Sindoni sarebbe stato il protagonista nella fase di esecuzione della misura cautelare disposta dal Tribunale di Patti con ordinanza del 28 dicembre 2016, avendo gestito i rapporti con la Guardia di finanza incaricata dell'esecuzione della misura e dando direttive su come comportarsi a Gori, che mostra di non avere contezza neppure della consistenza dei beni aziendali (che

lui, invece, dimostra di avere).

Inoltre, il Sindoni si occupava personalmente della contabilità di tutte le società coinvolte nell'illecito, individuando il commercialista per la redazione dei bilanci (Scaffidi Gerlando Salvatore, che ha confermato di essersi interfacciato con lui), della presentazione delle dichiarazioni fiscali e gli adempimenti connessi.

Avvalendosi dei tre consorzi citati, avrebbe posto in essere un articolato e voluminoso sistema di fatturazione circolare per operazioni inesistenti: ciascun consorzio – Agridea, P.A.C. e U.P.E.A. esercenti le medesime attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, con sede operativa nel medesimo immobile - era, infatti, al contempo fornitore e cliente degli altri due consorzi.

Non a caso, a riprova del carattere meramente apparente della distinta soggettività dei consorzi, la “relazione di gestione” di P.A.C. relativa agli anni 2011, 2012 e 2013 è su carta intestata “CONSORZIO AGRIDEA”.

Il Sindoni, che avrebbe gestito anche i rapporti con la stampa locale nell'interesse del consorzio Agridea, una volta diffusasi la notizia dell'indagine, costituiva il punto di riferimento di Agridea anche per i terzi, ai quali avrebbe sistematicamente commissionato i lavori di Agridea oggetto di falsa rendicontazione per la percezione dei contributi pubblici (in questo senso, i rapporti con Capolingua, Truglio, Bonannella,

che addirittura lo ritiene proprietario dello stabile, ecc.).

Tali circostanze sconfesserebbero quanto affermato dal Giudice di primo grado, laddove osserva che “nessuno dei predetti soggetti, in sede di udienza dibattimentale, ha dichiarato di avere ricevuto incarichi dal Sindoni per conto e nell’interesse del Consorzio Agridea”.

In aggiunta a quanto sopra, la responsabilità del Sindoni emergerebbe esaminando i fatti dal punto di vista cronologico.

Il programma operativo 2008/2012 è stato definito dal Sindoni che è stato amministratore del Consorzio Agridea fino alla fine del 2010: l’ordinanza del Gip di Siracusa che ha disposto misure cautelari nei confronti del Sindoni è infatti datata 17.11.2010.

È stato accertato dal Tribunale di Siracusa che fino al 2010 faceva difetto al Consorzio la capacità produttiva dichiarata. L’impugnata sentenza, nell’accogliere la prospettazione attorea, ha accertato che dal 2011 tutti i consorzi coinvolti nell’illecito avevano una capacità produttiva irrisoria.

Nella gravata statuizione non sarebbe condivisibile l’assunto della mancanza di prova del diretto arricchimento del Sindoni, il cui patrimonio, all’epoca dei fatti, comprendeva anche le partecipazioni nell’Orlandina Basket e nella Pubblisystem; a quest’ultima sarebbero stati trasferiti gli aiuti pubblici indebitamente percepiti da Agridea, determinando un arricchimento in termini di patrimonio netto.

Il Sindoni era pure amministratore di fatto e quindi in grado di disporre delle somme entrate nella sfera della società Orlandina Basket, a differenza di quanto si legge nell'impugnata pronuncia, essendo considerato dai terzi come Presidente e come colui che prendeva le relative decisioni, avendo anche conferito l'incarico di redazione dei bilanci e di tutti gli adempimenti connessi al commercialista che seguiva tutte le società interessate dall'illecito.

A tal fine, le intercettazioni dimostrano che conosceva i mezzi per prelevare somme dalle casse della società senza apparire come formale beneficiario delle stesse.

L'illecito ai danni di AGEA sarebbe stato funzionale a mitigare l'impegno finanziario annuale cui il Sindoni era tenuto in qualità di socio dell'Orlandina Basket, così da consentire alla società di continuare ad operare nonostante le forti perdite registrate annualmente.

L'attività di U.P.E.A. aveva una proiezione esterna al circuito illecito assolutamente marginale e non meritevole di sostegno tramite contributi pubblici.

Questa attività esterna non solo era irrisoria rispetto all'ammontare complessivo delle somme di denaro fatto confluire ad Orlandina Basket, ma non aveva neppure spazi di crescita attraverso le attività promozionali dal momento che ai consorzi in esame faceva radicalmente difetto la capacità produttiva idonea a sostenerne l'espansione commerciale.

Pertanto, i contratti stipulati tra U.P.E.A., Orlandina Basket e Pubblisystem avevano quale unico fine di creare una parvenza di liceità ai trasferimenti di somme dal percettore dei contributi pubblici ai beneficiari effettivi delle stesse, che erano società del Sindoni.

La Procura ha pertanto concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, la condanna del sig. Roberto Vincenzo Sindoni al risarcimento del danno, in favore di AGEA, di euro 1.900.099,00, atteso che la dichiarazione del difetto di giurisdizione conseguirebbe alla mancata prova in ordine alla qualifica di amministratore occulto dell'appellato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 199, comma 1, lett. a) del cgc.

In via subordinata, ha chiesto l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del sig. Roberto Vincenzo Sindoni, in quanto amministratore occulto, con rinvio al giudice di primo grado per il merito.

In via ulteriormente gradata, ha chiesto disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE e 19 TUE affinché fornisca l'interpretazione della figura di beneficiario tenuto alla restituzione degli aiuti indebitamente percepiti nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

V. In data 27 ottobre 2023, la Procura depositava in atti la sentenza n. 670/2023 emessa dal Tribunale penale di Patti nei

confronti di Gori Santino + 7 e resa pubblica il 5 ottobre 2023.

VI. In data 21 dicembre 2023, con memoria a firma dell'Avv.

Natale Bonfiglio, si è costituito il Signor Sindoni Roberto

Vincenzo, che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità

dell'appello per violazione dell'art. 190 del cgc, non essendo

stati, a suo avviso, specificati i capi della sentenza impugnata.

Sotto altro profilo, la Procura appellante avrebbe omesso di

chiedere la modifica della ricostruzione dei fatti operata dal

Giudice di primo grado.

Ha altresì eccepito la violazione dell'art. 194 cgc, atteso che gli

atti e/o le asserite prove della diretta responsabilità del Sindoni

ai quali il Procuratore regionale ha ancorato la pretesa erroneità

della sentenza di primo grado, come per esempio l'assunto

labiale secondo cui il Sindoni avrebbe sottoscritto il programma

operativo di Agridea dell'anno 2010, sarebbero stati

inammissibilmente introdotti per la prima volta con l'atto di

appello.

In via subordinata, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello,

non avendo la Procura contabile formalmente riproposto,

unitamente alle relative prove, le domande di condanna del

Signor Roberto Vincenzo Sindoni, essendosi la stessa limitata

ad avversare il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di

giurisdizione.

In via ulteriormente subordinata, ha chiesto che, nell'ipotesi di

accoglimento del motivo di appello relativo al capo della

motivazione della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa debba essere rimessa al Giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio di merito.

In via ulteriormente gradata, ha eccepito la prescrizione dell'azione, il cui termine era spirato, assumendo come data di esordio del termine sia quelle in cui (17 ottobre 2012, 31 dicembre 2012, 6 novembre 2013, 9 maggio 2013, 19 settembre 2014, 7 maggio 2014, 5 ottobre 2015 e 10 aprile 2015) i contributi di ciascuna delle annate, che vanno dal 2011 al 2015, sono stati riscossi dal Consorzio Agridea, sia quelle in cui (14 gennaio 2016 e, comunque, 28 giugno 2016 data di redazione della relazione istruttoria dell'IPA di Messina trasmessa alla GDF con nota dell'11 luglio 2016) l'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha dichiarato espressamente di avere avuto consapevolezza dell'indebita percezione per la quale la Procura regionale intende agire per il recupero.

Ad analoghe conclusioni si perverrebbe, assumendo come *dies a quo* sia la data della nota (prot. n. 0631954/2016 del 17.11.2016) con la quale il Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Messina ha comunicato all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Messina la concessione del nulla osta della Procura di Patti al recupero amministrativo, sia la data (28.12.2016) in cui è stato concesso il sequestro preventivo richiesto dalla Procura della Repubblica di Patti.

Per la vicenda di merito, l'appello sarebbe inammissibile in quanto assorbito dalla censura sul difetto di giurisdizione senza che siano state riproposte le richieste del giudizio di primo grado ai fini della responsabilità del Sindoni.

In via estremamente gradata, ha riproposto le difese di merito del giudizio di primo grado, tese a sconfessare la circolarità dei movimenti e comunque l'impianto accusatorio a suo carico.

Ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in punto di difetto di giurisdizione e, in subordine, la rimessione della causa al Giudice di primo grado per la prosecuzione nel merito.

In via del tutto subordinata, ha chiesto il rigetto dell'appello, anche in ragione dell'eccepita prescrizione.

In via istruttoria, riproponendo l'istanza formulata in primo grado con la memoria del 23.3.2023, ha chiesto di ordinare all'AGEA di produrre nel presente giudizio i seguenti atti e documenti oggetto della richiesta di accesso agli atti trasmessa con P.E.C. in data 20.3.2023:

1) La segnalazione della Regione Siciliana prot. n. 617658 del 29/12/2006 (n.d.r.: 2016);

2) La nota prot. 7945 del 31/01/2017, con la quale la Regione Siciliana ha trasmesso ad Agea i suddetti verbali, le relazioni e i provvedimenti in ordine al procedimento istruttorio per il P.O.2008/2012 e per il P.O. 2013/2017, presentati dal Consorzio Agridea – cod. fisc. 02051510838;

3) I suddetti verbali, le relazioni e i provvedimenti in ordine al procedimento istruttorio per il P.O.2008/2012 e per il P.O. 2013/2017, presentati dal Consorzio Agridea – cod. fisc. 02051510838, trasmessi dalla Regione siciliana ad Agea con la sopra citata nota prot. 7945 del 31.1.2017.

VII. In data 22 dicembre 2023, con memoria a firma dell'Avv. Starvaggi, si è costituito Gori Santino, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Consorzio Agridea, nonché il Consorzio P.A.C., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Micale Giuseppe.

Nel riportarsi all'appello incidentale, ne chiedono, in via principale, l'accoglimento e, per l'effetto, la declaratoria di difetto di motivazione della sentenza impugnata e pedissequa declaratoria di prescrizione dell'azione erariale, esercitata oltre i limiti normativamente previsti.

Nel merito, chiedono il proscioglimento e, in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

VIII. In data 1° agosto 2023, è pervenuto appello incidentale a firma dell'Avv. Starvaggi, nell'interesse di Gori Santino, in proprio e n.q. di legale rappresentante del Consorzio Agridea, nonché del Consorzio P.A.C., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Micale Giuseppe, tutti dichiarati contumaci nel giudizio di primo grado.

In primo luogo, l'appellante incidentale lamenta il difetto di motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione spiegata dal

Sindoni, che reitera in questa sede, e che reputa estensibile agli altri convenuti in ragione del regime solidale dell'obbligazione risarcitoria.

L'appellante ritiene che il *dies a quo* andrebbe individuato nella data dei singoli pagamenti dei contributi indebitamente percepiti o comunque dal momento in cui l'IPA di Messina avrebbe avuto contezza degli illeciti posti in essere dal Consorzio AGRIDEA (14 gennaio 2016 e, comunque, 28 giugno 2016) e nella data del 25 ottobre 2016, giorno in cui, avendo concesso l'Autorità Giudiziaria il nulla-osta alla Guardia di Finanza, al fine di utilizzare le indagini per il recupero delle imposte e delle sanzioni, sarebbe venuto meno il segreto istruttorio. Viene, inoltre, contestata l'idoneità dell'atto di costituzione in mora notificato dalla Procura ad interrompere il decorso della prescrizione.

Nel merito, censura la sentenza di primo grado incentrata su materiale probatorio scaturente dall'indagine penale e su atti e documenti che non dimostrerebbero in alcun modo né la sussistenza di un meccanismo volto al procacciamento infedele di contributi a scapito dell'Agea né, tantomeno, una diretta e fattiva implicazione degli appellanti.

Dalle risultanze penali in atti non sarebbe affatto emerso che i pagamenti erano stati effettuati per finalità non previste dai programmi operativi approvati dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura, ma, semmai, che non sarebbero state effettuate

tutte le spese per le quali erano stati riconosciuti ed erogati i contributi comunitari, sicché alcuna responsabilità poteva essere ascritta a coloro che avevano ordinato l'esecuzione di lavori concretamente eseguiti e che erano ignari dell'attività fraudolenta posta in essere successivamente per documentare spese relative a lavori non eseguiti.

Si prendano, a titolo esemplificativo, la dichiarazione resa a verbale dell'udienza dibattimentale del 13.05.2021 da Bonnarella Marco, legale rappresentante della SEMAR.

Gli appellanti incidentali concludono chiedendo, in via principale, il proscioglimento dagli addebiti per difetto di motivazione della declaratoria di prescrizione dell'azione erariale, esercitata oltre i limiti normativamente previsti.

Nel merito, chiedono il proscioglimento per difetto di motivazione della sentenza impugnata e, in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo.

XI. In data 21 dicembre 2023, sono pervenute le conclusioni della P.G., che, preliminarmente, ritiene non proponibile in appello l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, oggetto di rinuncia implicita in base al combinato disposto di cui agli artt. 90 cgc e 2938 cc.

Alcuna lesione del diritto di difesa avrebbero subito gli appellanti incidentali, i quali hanno scelto di restare contumaci in primo grado.

L'eccezione sarebbe comunque infondata, avendo la Procura

regionale interrotto il termine con atto di costituzione in mora del 22 dicembre 2021, notificato ad AGRIDEA, U.P.E.A., P.A.C., Orlandina Basket in data 23 dicembre 2021, al Sindoni in data 4 gennaio 2022 e al Gori 13 gennaio 2022.

Inoltre, nessuna delle date indicate nell'appello di parte potrebbe valere come esordio del termine prescrizione. In particolare, con riferimento alle date del 14 gennaio 2016 e del 28 giugno 2016, e cioè quando l'IPA di Messina avrebbe riscontrato l'insussistenza dei presupposti per la percezione degli aiuti pubblici, evidenzia preliminarmente che detti accertamenti non lasciavano emergere il ruolo del Sindoni, ma solo l'attività posta in essere dal consorzio AGRIDEA, sicché sarebbero del tutto irrilevanti ai fini dell'individuazione del decorso del termine di prescrizione con riferimento al danno cagionato dal Sindoni.

Nel merito, le difese svolte in sede di appello non consentono di superare la contestazione di responsabilità in quanto risulterebbero per lo più orientate, in modo del tutto generico ed inconsistente, a sostenere l'estraneità di Gori ai fatti contestati e la mancata individuazione, nella sentenza oggi impugnata, del nesso di causalità corrente tra le condotte contestate dalla Procura penale e il danno erariale.

La sentenza impugnata ha riconosciuto, sotto il profilo oggettivo, ampiamente provata la sussistenza di un vincolo associativo stabile tra i soggetti coinvolti, di un programma

criminoso ben definito (in particolare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la creazione di un volume di produzione del consorzio Agridea non corrispondente alla realtà economica e produttiva, la creazione di costi operativi inesistenti mediante artifici idonei a celare l'effettiva destinazione delle somme), di una struttura organizzativa caratterizzata da forti legami economici e contabili tra i tre Consorzi Pac, Agridea e Upea, questi ultimi utilizzati come strumenti per lo svolgimento delle attività illegali; sotto il profilo soggettivo ha riconosciuto, invece, come esistente la consapevolezza da parte dei convenuti delle dichiarazioni false contenute nelle domande, non avendo mai il Consorzio Agridea raggiunto effettivamente l'iperbolico e milionario volume della produzione commercializzata esposto, né sostenuto gli ingenti costi operativi rappresentati.

Ha concluso per il rigetto dell'appello incidentale con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.

X. Sempre in data 1° agosto 2023, è pervenuto appello incidentale a firma dell'Avv. Cettina Fasolo nell'interesse di SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ORLANDINA BASKET S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Venza Francesco Paolo, la quale dispiega profili di censura sovrapponibili a quelli degli altri appellanti incidentali.

Ha concluso, in via principale per la declaratoria di difetto di motivazione della sentenza impugnata e pedissequa declaratoria di prescrizione dell'azione erariale, esercitata oltre i

limiti normativamente previsti.

Nel merito, in subordine al proscioglimento, ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo.

XI. In data 21 dicembre 2023, sono pervenute conclusioni dell'Ufficio di Procura generale, di contenuto analogo rispetto a quelle già versate in atti nell'altro appello incidentale.

XII. In sede di appello incidentale, il Sig. Gori Vincenzo e la società sportiva dilettantistica Orlandina Basket srl hanno chiesto che, nelle more della trattazione del gravame, fosse disposta la sospensiva delle statuizioni di condanna pronunziate a loro carico.

XIII. All'esito dell'udienza camerale del 28 settembre 2023, è stata pronunciata ordinanza n. 12 del 3 ottobre 2023, con la quale, alla stregua di quanto previsto dall'art. 190, comma 4, del cgc, sono state dichiarate inammissibili le istanze di sospensione proposte da Gori Santino, in proprio e n.q. di legale rappresentante del Consorzio Agridea, Consorzio P.A.C., nonché da società sportiva dilettantistica Orlandina basket s.r.l. .

All'udienza dell'11 gennaio 2024, il Collegio, preso atto dell'assenza dei difensori degli appellanti incidentali, ha disposto la riunione nel merito dei giudizi di appello iscritti al n. 6883/R, già riuniti in sede cautelare, e, con ordinanza a verbale ex art. 196 del cgc, ha rinviato la discussione all'udienza del 9 maggio 2024, alle ore 10:00.

XIV. All'odierna udienza del 9 maggio 2024, sono presenti, per

il Pubblico ministero il V.P.G. dott.ssa Maria Concetta Carlotti;  
per Gori Santino, Consorzio Agridea e Consorzio P.A.C  
l'avvocato Nunziatina Starvaggi in sostituzione dell'avvocato  
Paolo Starvaggi; per Sindoni Roberto Vincenzo l'avvocato  
Annalisa Germanà in sostituzione dell'avvocato Natale Bonfiglio.  
Assente la Società sportiva dilettantistica Orlandina Basket.  
Non comparsi né presenti gli altri.  
Dopo sintetica relazione del consigliere relatore, ha preso la  
parola la rappresentante del P.M. la quale, previo rinvio alle  
rassegnate conclusioni, ha posto l'accento sulla sentenza penale  
che ha condannato, tra gli altri, il Sindoni e che, a suo avviso,  
fornisce un quadro chiaro delle dinamiche fattuali, del ruolo  
dello stesso, nonché del modus operandi condiviso delle parti  
coinvolte; le cospicue intercettazioni, inoltre, corroborano  
l'imputazione in sede contabile.  
Il P.M. censura, dunque, le argomentazioni formulate nella  
memoria di costituzione di controparte, ivi inclusa la richiesta  
inammissibilità dell'appello, evidenziando l'insussistenza di  
nuovi argomenti e produzioni documentali. Contesta, altresì, la  
formulata eccezione di prescrizione. Conclusivamente, insiste  
sull'accoglimento di quanto dedotto e argomento in atti.  
Successivamente, ha preso la parola l'avvocato Germanà, la  
quale ha evidenziato che la richiamata sentenza penale non è  
passata in giudicato e pertanto non è idonea a costituire prova  
nel presente giudizio.

Ha insistito sull'inammissibilità dell'appello principale, in quanto introduttivo di nuovi argomenti, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Ha osservato, ancora, che le uniche dichiarazioni testimoniali che soggiacciono alla valutazione del Collegio sono quelle depositate agli atti del processo contabile, che escludono qualsivoglia coinvolgimento del Sindoni suscettibile di responsabilità erariale.

Ha, dunque, insistito sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello principale e sull'accoglimento della memoria di costituzione.

Da ultimo, ha preso la parola l'avvocato Starvaggi, la quale, in considerazione delle difese articolate all'odierna udienza dall'appellante principale e del proprio ruolo di semplice sostituto d'udienza, ha chiesto che venga disposto il rinvio della discussione. In subordine, ha insistito per l'accoglimento dell'appello incidentale. Il Collegio si è riservato a riguardo.

Conclusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

1. In via preliminare, si dà atto che gli appelli in epigrafe menzionati, proposti avverso la sentenza n. 257/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, depositata il 15 maggio 2023 e non notificata, sono già

stati riuniti sia in fase cautelare che di merito ai sensi dell'art.

184, comma 1, cgc.

2. Sempre preliminarmente, sciolta la riserva in udienza, va disattesa l'istanza di rinvio, irritualmente formulata oralmente dell'avvocato Nunziatina Starvaggi in udienza (sul presupposto di essere "in semplice sostituzione") e, per di più, a discussione già iniziata, non avendo l'istante prodotto alcuna documentazione comprovante legittimi impedimenti del difensore costituito, peraltro munito di ogni più ampia facoltà di farsi idoneamente sostituire da altri procuratori, come da procura alle liti, in atti del giudizio.

In assenza di motivata e documentata istanza del patrono, come richiesto dall'art. 92, comma 2, cgc, assumono prioritaria valenza le esigenze di celere definizione del giudizio (art. 4, comma 2, cgc e 111 Cost.), la cui discussione peraltro è stata più volte già rinviata per incombenti procedurali.

3 Il Collegio, inoltre, richiamata l'ordinanza a verbale pronunciata nell'udienza dell'11 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 196 cgc, debitamente notificata a mezzo pec agli appellanti incidentali, prende atto che, all'odierna udienza di discussione, nessuno è nuovamente presente per la società sportiva dilettantistica Orlandina Basket srl in fallimento; pertanto, ne dichiara l'improcedibilità dell'appello incidentale.

Conseguentemente, nei confronti della stessa, le statuizioni della sentenza n. 257/2023 passano in giudicato.

4. Sempre preliminarmente, verificata la rituale intimazione di Consorzio U.P.E.A. in fallimento e di PUBBLISYSTEM S.R.L. in fallimento, non costituite in giudizio, il Collegio ne dichiara la contumacia anche in questo grado.

Anche nei loro confronti passano, dunque, in giudicato le statuizioni della sentenza n. 257/2023.

5. Il presente giudizio verte sulla responsabilità amministrativa dei soggetti in epigrafe, in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale nei confronti dell'Agea per indebita percezione negli anni dal 2011 al 2015 -da parte del Consorzio AGRIDEA- di contributi pubblici per complessivi euro 1.900.099,00, attraverso l'attuazione di operazioni circolari di cessione di agrumi finalizzate a creare volumi produttivi fittizi e la presentazione alla Regione Siciliana di documenti di spesa materialmente falsi a giustificazione degli aiuti pubblici.

Il disegno illecito in contestazione, secondo la ricostruzione operata dalla Procura, registrava il coinvolgimento di tre consorzi di Capo d'Orlando, attivi nel settore degli agrumi – AGRIDEA, U.P.E.A. e P.A.C. e avrebbe visto come protagonista il medesimo Sindoni, che avrebbe posto in essere un articolato e voluminoso sistema di fatturazione circolare per operazioni inesistenti.

6. Seguendo l'ordine logico-giuridico nella trattazione delle questioni, evocato dall'art. 101, comma 2, Cgc e rimesso al prudente apprezzamento del Giudice secondo motivate ragioni

di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza (Corte costituzionale, n. 272/2007), il Collegio ritiene, per il loro carattere paralizzante, di dover scrutinare preliminarmente le eccezioni, a vario titolo sollevate dalla difesa di Sindoni, di inammissibilità dell'appello principale, con il quale è stato censurato il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato il difetto di giurisdizione.

A questo riguardo, richiamato il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali che incombe anche sulle parti private (art. 5, comma 2, cgc), osserva il Collegio che la comprensione dei profili di censura contenuti nella memoria di costituzione del Sindoni non è stata certamente agevolata dalle peculiari tecniche redazionali dell'atto, nelle cui 92 pagine le tesi difensive, contenenti numerose ripetizioni, anziché essere articolate in veri e propri capi, sono state esposte in modo asistematico, attraverso continue elencazioni e sub-elencazioni a catena racchiuse in brevi periodi, con capoversi recante codificazione incoerente (ad es., al capoverso III.1.2.1.A segue il capoverso 1).

Nel primario interesse di salvaguardia del diritto di difesa, il Collegio reputa comunque l'atto – la cui intelligibilità ha richiesto un notevole sforzo ricostruttivo ed ermeneutico – appena entro i limiti dell'ammissibilità.

6.1 Con un primo ordine di censure, l'appellato lamenta la violazione dell'art. 190, comma 2, lett. a, del cgc, non avendo

l'appello principale della Procura richiesto a questa Corte *“la modifica della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, che avrebbe dovuto ancorare ad un errore del primo Giudice”*.

L'eccezione è infondata.

Il corposo atto di appello principale all'odierno esame contesta analiticamente tutta la ricostruzione fattuale sulla cui base il Giudice di prime cure è pervenuto ad una declinatoria di giurisdizione nei confronti del Sindoni, non ritenendo provata, in capo a quest'ultimo, la qualifica di amministratore di fatto dei consorzi P.A.C., AGRIDEA e UPEA e, conseguentemente, il rapporto di servizio che radicherebbe la cognizione di questo plesso giudiziale.

A tal fine, valorizza una serie di elementi fattuali (la partecipazione dello stesso ai controlli e all'adozione delle misure cautelari, la gestione della contabilità di tutte le società coinvolte nell'illecito, il riconoscimento di terzi dello stesso quale reale amministratore, l'ammissione della qualità rivestita nel corso di intercettazioni telefoniche, la ricostruzione cronologica dei fatti, ecc.) già allegati nell'atto introduttivo, che a suo avviso costituirebbero indici sintomatici del pieno coinvolgimento a livello gestorio del Sindoni, quale amministratore di fatto dei consorzi e dell'Orlandina Basket, e che, a suo avviso, sarebbero stati del tutto obliterati dal Giudice di prime cure.

Ne chiede, pertanto, in questa sede, una diversa valutazione al fine di pervenire, in riforma della sentenza gravata, non solo all'affermazione della giurisdizione contabile, ma anche ad una pronuncia di condanna a carico del Sindoni, di cui ritiene provata non solo la qualifica di amministratore di fatto - e dunque il rapporto di servizio - ma anche tutti i restanti presupposti della responsabilità amministrativa.

Premesso che la contestazione del ruolo di amministratore di fatto è stata mossa al Sindoni sin dall'invito a dedurre con contestuale istanza di sequestro (cfr., *ex plurimis*, invito a dedurre, pag. 2), senza alcuna *mutatio libelli* in corso di causa, venendo più specificamente alla censura in esame, appare utile, in questa sede, richiamare testualmente l'atto di appello, a pag. 103, laddove, dopo l'ampia rassegna degli elementi fattuali e probatori offerti in giudizio, osserva quanto segue:

*“Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, richiamato integralmente il contenuto degli atti introduttivi del giudizio non rimane che chiedere la riforma della sentenza n. 257/2023 limitatamente al capo che ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del sig. Roberto Vincenzo Sindoni con conseguente:*

*- condanna del sig. Roberto Vincenzo Sindoni al risarcimento del danno di euro 1.900.099,00 cagionato all'AGEA **in quanto amministratore occulto degli enti coinvolti nell'illecito, o quanto meno del consorzio Agridea e dell'Orlandina***

***Basket dal momento che la dichiarazione del difetto di giurisdizione consegue ad una valutazione in fatto circa l'assenza di prova in merito alla qualifica di amministratore occulto dell'appellato con conseguente inapplicabilità dell'art. 199, comma 1, lett. a) del cdc (...) (enfasi aggiunta).***

6.2 Con un secondo ordine di censure, l'appellato ha eccepito la violazione dell'art. 194 cgc, in quanto *“gli atti e/o le asserite prove della diretta responsabilità del Sindoni ai quali il Procuratore regionale ha ancorato la pretesa erroneità della sentenza di primo grado, **come per esempio l'assunto labiale secondo cui il Sindoni avrebbe sottoscritto il programma operativo di Agridea dell'anno 2010**, sarebbero stati inammissibilmente introdotti per la prima volta con l'atto di appello”*.

La censura è, con ogni evidenza, inammissibile per genericità, non contenendo alcuna elencazione di elementi conoscitivi e/o di documenti di asserita nuova allegazione da parte della Procura.

In assenza di una chiara individuazione dell'oggetto delle censure, l'appellante finisce per ledere, con evidente eterogenesi dei fini, quel diritto – delle controparti - al contraddittorio che esso stesso lamenta in proprio danno.

6.3 Parimenti infondata risulta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incentrata su un presunto *“consolidamento del capo*

*della motivazione della sentenza oggi impugnata con il quale il Giudice di primo grado ha acclarato che i comportamenti generativi del danno erariale sono stati posti in essere in via esclusiva da Gori Santino, amministratore del Consorzio Agridea, e dagli altri soggetti ivi specificati, con la responsabilità diretta ed esclusiva”, (...) “con la conseguenza che l’appello interposto dal Procuratore della Corte dei Conti nei confronti del Sindoni non potrà che essere dichiarato inammissibile perché NON PUO’ modificare il suddetto capo della sentenza oramai consolidatosi”.*

L’argomentazione difensiva, sebbene suggestiva, non coglie nel segno, tenuto conto del tipo di responsabilità qui azionata, che non è di tipo parziario (e dunque, non modificando altrui quote di responsabilità, non richiede una più generale impugnativa dell’assetto condannatorio di primo grado), bensì di tipo solidale, scaturente dalla natura dolosa delle condotte ascritte a tutti i convenuti.

In assenza, dunque, di percentuali di riparto del danno da risarcire, suscettibili di incidere sulle altre posizioni già definite in primo grado, ad alcuna impugnazione delle restanti posizioni era tenuta la Procura, le cui richieste di condanna in solido degli altri convenuti, contenute nel libello introduttivo, sono state integralmente accolte nella sentenza di primo grado.

Conseguentemente, non essendovi alcuna “cristallizzazione” a titolo esclusivo delle responsabilità di Gori Santino in proprio,

del Consorzio Agridea, del Consorzio UPEA, del Consorzio PAC, della Società sportiva dilettantistica Orlandina Basket s.r.l. e della società Pubblisystem srl, l'eventuale accoglimento dell'odierno gravame avrebbe, come unico effetto, quello di aggiungere un ulteriore coobbligato in solido (il Sindoni), la cui posizione non era stata oggetto di (integrale) scrutinio di merito nella pronuncia qui gravata.

In ogni caso, la richiesta di condanna anche del Sindoni a titolo di dolo, in solido con gli altri convenuti, è stata correttamente trasposta nell'atto di appello, che ha espressamente richiamato le domande attoree contenute nell'atto di citazione (*"La domanda attorea, che onde evitare sterili ripetizioni è da intendersi integralmente richiamata in questa sede (...); cfr. appello principale, pag. 3).*

6.4 Tale ultima circostanza, peraltro, rende inconferente l'ulteriore profilo di inammissibilità dedotto dalla difesa del Sindoni, secondo cui la Procura contabile non avrebbe *"formalmente riproposto, unitamente alle relative prove, le domande di condanna del Signor Roberto Vincenzo Sindoni, essendosi la stessa limitata ad avversare il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione"*.

6.5 L'inciso ivi da ultimo evidenziato in grassetto (con enfasi aggiunta) contraddice logicamente l'ultimo profilo di inammissibilità dedotto (primo in ordine di esposizione), incentrato su una presunta violazione dell'art. 190 del cgc, in

quanto non sarebbero stati specificati i capi della sentenza impugnata.

Sul punto, si rinvia in ogni caso a quanto già osservato in precedenza, sub 6.1 e ss.

7. Proseguendo nell'ordine logico di scrutinio, va adesso esaminata la questione, introdotta con l'appello principale della Procura generale, relativa alla provvista di giurisdizione con riguardo alla posizione del Sindoni, che il Giudice di prime cure ha escluso, non avendo ritenuto provata la sua condizione di amministratore occulto dei consorzi, con conseguente venir meno del rapporto di servizio rispetto all'amministrazione danneggiata che ha erogato le sovvenzioni.

La fattispecie di danno all'odierno esame è stata azionata dalla Procura regionale a seguito della presunta indebita percezione negli anni dal 2011 al 2015 -da parte del Consorzio AGRIDEA- di contributi pubblici per complessivi euro 1.900.099,00 attraverso l'attuazione di operazioni circolari di cessione di agrumi finalizzate a creare volumi produttivi fittizi e la presentazione alla Regione Siciliana di documenti di spesa materialmente falsi a giustificazione degli aiuti pubblici.

Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, la vicenda va dunque inquadrata *“nell'ambito del tema dell'erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, che, a tale scopo, attribuisce risorse a privati*

*che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti.*

*L'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalle autorità, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014), proprio perché i contributi, di cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalità, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011)".*

*Dopo aver richiamato la nozione di amministratore di fatto codificata all'art. 2639 del c.c., nonché l'interpretazione fornitane dalla Corte di cassazione, il Giudicante ha affermato che "nella vicenda in esame va affermata l'assenza di qualsiasi tipo di rapporto di servizio del Sindoni con l'amministrazione pubblica, poiché **non è stato dimostrato** che egli sia stato amministratore, ancorché di fatto, dei consorzi P.A.C., AGRIDEA e UPEA o abbia avuto un ruolo nella percezione e gestione dei contributi pubblici da parte di AGRIDEA e degli altri convenuti.*

*Il Collegio osserva che **non vi è prova** di alcuna specifica e concreta attività gestionale ascrivibile al Sindoni come amministratore di fatto dei tre sopracitati consorzi, atteso che non è emersa la presenza di una pluralità di atti gestori compiuti dal convenuto Sindoni in sostituzione dell'amministratore e indirizzati a sviare dalla relativa destinazione i contributi*

*comunitari percepiti dal Consorzio AGRIDEA” (sent cit., pag. 21).*

7.1 Orbene, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, ai cui autorevoli approdi ermeneutici il Collegio intende in questa sede dare continuità, *“ai fini della determinazione della giurisdizione vale il principio del petitum sostanziale, da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati”* (Cass., SSUU; sentenza 30 gennaio 2018, n. 2272; id., sent. 21 maggio 2014, n. 11229, in linea con pacifica giurisprudenza).

Come noto, *“il petitum sostanziale”(…) “va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”* (Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2019, n. 16536, Cass., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350, 16 maggio 2008, n. 12379).

Con specifico riguardo all’ipotesi di amministratore di fatto, il Giudice della giurisdizione, dopo aver osservato che *“Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato, o un ente pubblico non economico - alla natura degli scopi perseguiti: cosicché, ove il soggetto privato distolga da questi ultimi il contributo ricevuto, si rende autore di*

*uno sviamento dalle finalità di legge e cagiona un danno erariale, anche sotto il profilo della sottrazione di risorse pubbliche a possibili obbiettivi alternativi; e di tale danno deve rispondere davanti al giudice contabile. (Cass. Sez. unite 9 maggio 2011, n. 10062)”, ha soggiunto che “Se tale è il principio discreitivo della giurisdizione, è di chiara evidenza come **nella specie il ricorrente abbia inteso contestare l'effettiva ingerenza nell'amministrazione della s.r.l., e quindi la concreta esistenza del rapporto di servizio ed il merito, che non incidono sulla giurisdizione della Corte dei conti e che devono essere scrutinati nel giudizio di responsabilità contabile**” (cfr. Cass. civ., SSUU, ord. n. 19088 dell'1.8.2017).*

Sempre le Sezioni unite hanno avuto modo - anche di recente - di precisare che, al fine di configurare uno sviamento delle risorse, non è necessario che si registri anche la spendita delle somme ottenute in modo difforme rispetto alle finalità perseguite, in quanto anche la mera indebita percezione è sufficiente a sviare detti fondi dalla sua originaria finalità. Pertanto, anche la sola prospettazione dell'indebita percezione - e non anche l'improprio utilizzo dei finanziamenti - è idoneo a configurare astrattamente un danno all'erario e conseguentemente a radicare la giurisdizione contabile.

Hanno, infatti, chiarito che “*ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra P.A. erogatrice e soggetto privato percettore, e dunque ai fini **dell'astratta configurabilità di un***

**danno erariale con conseguente radicamento della**

**giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo**

*diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione,*

*ma è sufficiente che il beneficiario l'abbia illegittimamente*

*percepita.*

*Di recente l'orientamento è stato confermato nelle pronunce delle*

*S.U. n. 30526 del 2019 e 6461 del 2020 con riferimento ad*

*un'ipotesi di responsabilità erariale di un organismo pubblico che*

*abbia concorso all'erogazione di un finanziamento formulando*

*pareri rivelatisi errati o fondati su artifici e raggiri [...]. **Ai fini***

**della giurisdizione è ampiamente sufficiente la dedotta e**

**prospettata illegittimità della percezione per mancato**

**possesso nella beneficiaria dei rigorosi requisiti di legge**

**per rafforzare la sussistenza del rapporto di servizio, già**

**desumibile dalla destinazione esclusiva alla realizzazione**

**di interesse pubblico qualificato degli incentivi in oggetto”**

(cfr. Cass., SSUU civ., ord. n. 3100 del 2.2.2022, con enfasi

aggiunta).

Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie

che ne occupa, appare evidente che il Giudice di primo grado

ha indebitamente negato la giurisdizione contabile alla stregua

della “mancata prova” di indici sintomatici suffraganti la

qualifica di amministratore di fatto, ossia di profili riguardanti

(non già una questione pregiudiziale, bensì) il merito della

questione, in quanto afferenti alla sussistenza del rapporto di

servizio, che è uno degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile.

In tal modo, è finito per incorrere in un errore, peraltro scongiurato in sede di convalida del sequestro e di reclamo – fasi entrambe caratterizzate da cognizione sommaria - laddove era stato correttamente osservato che *“ai fini della giurisdizione di questa Corte, non rileva la prospettazione difensiva del soggetto convenuto sull’assenza di prova in concreto del dedotto rapporto di servizio, in quanto tale questione attiene al merito della domanda e, quindi, rileva solo ai fini della decisione di accoglimento o di reiezione della domanda della Procura”* (Sez. giur. Sicilia, ord. n. 197/2022; id. n. 227/2022).

Il giudice di primo grado ha, dunque, errato nel soffermarsi sulla sussistenza “in concreto”, anziché “in astratto”, di indici sintomatici rivelatori del ruolo di amministratore di fatto da parte del Sindoni, quando invece le prospettazioni attoree e la causa petendi, ipotizzando un danno erariale compiuto mediante ingerenza gestoria in alcuni consorzi e società, deponevano di per sé, ampiamente, per la provvista di giurisdizione.

In accoglimento dell’appello principale, va affermata in questa sede la giurisdizione di questa Corte anche nei confronti del Sindoni, in riforma della sentenza impugnata.

Tuttavia, lo scrutinio sulla fondatezza della pretesa risarcitoria azionata nei confronti dell’odierno appellato non può essere

demandato al Giudice di primo grado, che, pur formalmente delibando sulla giurisdizione, l'ha già esclusa nel merito, riscontrando l'assenza di un elemento costitutivo dell'illecito contabile, quale il rapporto di servizio.

In questo senso, va pertanto disattesa la richiesta subordinata – formulata dal Sindoni - di rimessione al Giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. art.199, comma 1, lett. a, cgc.

8. Venendo alle questioni preliminari di merito, va adesso scrutinata l'eccezione di prescrizione dell'azione di danno ribadita in questa sede, in via subordinata, dalla difesa di Sindoni, nonché dagli altri appellanti incidentali Gori Santino, in proprio e n.q. di legale rappresentante del Consorzio Agridea, nonché del Consorzio P.A.C., tutti dichiarati contumaci nel giudizio di primo grado, i quali lamentano il difetto di motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione ivi spiegata dal Sindoni, agli stessi in ogni caso estensibile in ragione del regime solidale dell'obbligazione risarcitoria.

8.1 Ad avviso del Sindoni, che esclude qualsiasi occultamento doloso del danno, alla data di notifica dell'atto di citazione (7 novembre 2022), sarebbe già abbondantemente spirato il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione risarcitoria, il cui *dies a quo* andrebbe individuato, in via principale, nella data in cui i contributi di ciascuna delle annate - che vanno dal 2011 al 2015 – sarebbero stati riscossi dal Consorzio Agridea

(17 ottobre 2012, 31 dicembre 2012, 6 novembre 2013, 9 maggio 2013, 19 settembre 2014, 7 maggio 2014, 5 ottobre 2015 e 10 aprile 2015), o comunque dal momento in cui l'IPA di Messina avrebbe avuto contezza degli illeciti posti in essere dal Consorzio Agridea (14 gennaio 2016 e, comunque, 28 giugno 2016, data di redazione della relazione di servizio alla Guardia di Finanza).

In via subordinata, l'esordio del termine prescrizionale decorrerebbe dalla nota del 17.11.2016 (prot. n. 0631954/2016), con la quale il Comandante del Nucleo di Polizia tributaria di Messina ha comunicato all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina la concessione del nulla – osta della Procura della Repubblica al recupero, in ambito amministrativo, delle somme indebitamente percepite dall'O.P. Agridea.

In via ulteriormente gradata, il termine decorrerebbe dalla data del 29 novembre 2016, in cui la Guardia di Finanza di Messina ha stilato il verbale di constatazione consegnando al legale rappresentante del Consorzio Agridea, signor Santino Gori, tutti gli atti, i verbali e le *notitiae criminis* facenti parti del fascicolo del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Patti, dichiarando di avere ricevuto il nulla – osta della Procura di Patti del 25.10.2016, trasmettendo gli atti anche alla Regione Sicilia e all'Agenzia delle entrate.

In via del tutto subordinata, l'esordio del termine andrebbe

ancorato alla data (28.12.2016) in cui è stato concesso il sequestro preventivo richiesto dalla Procura della Repubblica di Patti.

A conclusioni opposte perviene la Procura, che insiste per la tempestività dell'azione, tenuto conto dell'occultamento doloso del danno, nonché degli effetti interruttivi derivanti dall'atto di costituzione in mora del 22 dicembre 2021, notificato ad Agridea, U.P.E.A., P.A.C., Orlandina Basket in data 23 dicembre 2021 (con estensione degli effetti interruttivi nei confronti degli altri condebitori solidali ex art. 1310, comma 1, c.c.), e comunque al Sindoni in data 4 gennaio 2022 e al Gori 13 gennaio 2022.

8.2 Osserva, a riguardo, il Collegio che, in linea generale, le regole che attengono alla corretta individuazione del termine d'esordio della prescrizione si rinvergono dal collegamento operativo tra le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 del c.c. e quelle dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994, alla stregua dell'interpretazione sistematica che di tali discipline ha fornito la giurisprudenza.

Quanto alla natura ed alle forme di manifestazione dell'occultamento doloso del danno ex art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994, che rimane distinto dall'occultamento doloso ex art. 2941, n.8 cod. civ., la giurisprudenza contabile ritiene che la condotta d'occultamento possa assumere forme sia commissive che omissive (cfr. Sez. app. siciliana, n.

38/A/2024), non dovendo comunque consistere necessariamente in una condotta "ulteriore" rispetto a quella causativa di danno (cfr. Sez. II/A n. 150/2022; Sez III/A n. 75/2020, Sez. I/A, n. 55/2017) che, in ragione della sue concrete modalità, può rappresentare essa stessa una condotta di 'occultamento' (cfr. Sez. app. siciliana, n. 38/2024, cit.).

La "scoperta del danno" da cui inizia a decorrere la prescrizione in caso di occultamento doloso si concreta in una "conoscenza affidabile" degli elementi essenziali del danno e delle circostanze di fatto poste alla sua base (cfr. "ex plurimis" Sez. III/A n. 915 del 2021 e n 13 del 2022), che, in caso di indagini penali, di norma coincide con la conclusione delle stesse e con il rinvio a giudizio o l'archiviazione (cfr. Sez. app. siciliana, n. 27/2024; id. n. 44/2024; Sez. III/A n. 166 del 2022, n. 107/2022, n. 86/2020, n. 114/2020).

Tale postergazione del termine di esordio della prescrizione, tuttavia, non è utilmente invocabile allorquando l'Amministrazione danneggiata ovvero l'Organo inquirente abbiano avuto anteriore conoscenza del fatto dannoso, ovvero l'avrebbero potuta avere esercitando diligentemente e tempestivamente i poteri agli stessi spettanti (ex plurimis, Sez. appello Sicilia, n. 64/2024; Sez. I/A, n. 43/2020; id. n. 141/21; id. n. 334/2021; Sez. III/A, n. 638/2015).

Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ne occupa, vengono certamente in evidenza, come si vedrà

diffusamente in seguito (cfr. infra, sub 10 e ss.), le peculiari modalità fraudolente e la qualifica di “amministratore occulto” mediante le quali il Sindoni ha posto in essere - e perpetrato - l'illecito erariale, che rendono certamente configurabile, nella fattispecie, l'occultamento doloso *in re ipsa* (Sez. app. Sicilia n. 27/2024).

Conseguentemente, l'esordio del termine di prescrizione, in ossequio ai principi di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 20/94, non può essere ancorato alla data dei singoli esborsi, bensì va differito, nei confronti del Sindoni, al momento della scoperta dell'illecito.

Quest'ultima, tuttavia, non è individuabile, come da richiesta attorea, nella data di richiesta del rinvio a giudizio e cioè del 25 gennaio 2019 (indice foliaro Procura, doc. n. 4), ma va ancorata all'anteriore data del 24 febbraio 2017, nella quale la Procura regionale riceveva un'articolata notizia di danno (ben 96 pagine) da parte del Nucleo di Polizia tributaria di Messina (cfr. indice foliaro Procura, n. 1 pag. 3), fonte qualificata che, certamente, consentiva già l'avvio delle indagini ex art. 52 cgc e nella quale già si individuava il coinvolgimento del Sindoni quale amministratore di fatto dei consorzi.

Assumendo tale data del 24.2.2017 come esordio del termine quinquennale di prescrizione, alla data di notifica dell'atto di citazione (7 novembre 2022), l'azione all'odierno esame risulta comunque tempestiva, alla stregua degli effetti interruttivi

scaturenti dalla costituzione in mora notificata dal Pubblico ministero nei confronti dei condebitori solidali (Agridea, Orlandina Basket, U.P.E.A., P.A.C.) il 23 dicembre 2021 (con gli effetti estensivi nei confronti del Sindoni ex art. 1310, c. 1, c.c.) e, *ad abundantiam*, dagli ulteriori effetti interruttivi scaturenti dalla costituzione in mora contenuta nell'invito a dedurre (pag. 50 e 51) ex art. 67, comma 8, cgc (cfr. SSRR, sent. n. 4/2007/QM e n. 1/2004/QM), notificato al Sindoni il 25 luglio 2022 unitamente all'istanza di sequestro conservativo.

8.3 Come correttamente osservato dalla Procura generale, alcuna delle date indicate dalla difesa del Sindoni può essere utilmente individuata ai fini dell'esordio del termine prescrizionale, considerato che:

- gli accertamenti con cui l'IPA di Messina – che non è l'amministrazione danneggiata e che comunque, in quanto organo di P.G., era tenuto al segreto istruttorio che inibiva il disvelamento dei fatti all'esterno (cfr. nota del 28 giugno 2016)- avrebbe riscontrato l'insussistenza dei presupposti per la percezione degli aiuti pubblici (14 gennaio 2016 e 28 giugno 2016) non lasciavano emergere il ruolo del Sindoni, ma solo l'attività posta in essere dal consorzio Agridea (sicché erano del tutto irrilevanti ai fini dell'individuazione del decorso del termine di prescrizione con riferimento al danno cagionato dal Sindoni);

- parimenti, non sono proficuamente invocabili come date di

esordio quelle del 25 ottobre 2016/29 novembre 2016, nelle

quali, rispettivamente, l'Autorità giudiziaria ha concesso il

nulla-osta e la Guardia di finanza ha proceduto alla notifica del

processo verbale di constatazione alla Società Agridea, tenuto

conto che le indagini preliminari erano ancora in corso;

- la data del nulla osta (25 ottobre 2016) non assume alcuna

rilevanza a fini disvelatori dell'illecito, in quanto atto

meramente interno tra la PG che ha effettuato le indagini e la

Procura penale, entrambe tenute al riserbo dell'attività

investigativa;

- non è utilizzabile la data 25 ottobre 2016, in cui la Guardia di

Finanza è stata autorizzata all'utilizzo delle risultanze delle

indagini solamente "a fini fiscali" (ambito di operatività estraneo

a quello della Procura contabile);

- in data 29 novembre 2016 non è stata effettuata alcuna

manifestazione all'esterno del fatto illecito dal momento che i

risultati delle indagini sono stati comunicati alla società

Agridea;

- non è invocabile la data del 29 novembre 2016, in cui la

Guardia di Finanza ha stilato presso il Consorzio Agridea

processo verbale di constatazione (indice foliaro difesa, all. 27),

consegnato al legale rappresentante, Signor Santino Gori, ma

mai trasmesso ad Agea o alla Procura regionale della Corte dei

conti;

- non è invocabile la data del 28 dicembre 2016, in cui è stato

concesso il sequestro preventivo richiesto dalla Procura della Repubblica di Patti, provvedimento del quale la Procura regionale è stata notiziata solamente in data 24.2.2017, con la ricezione della notizia di danno trasmessa dal nucleo di Polizia tributaria della Gdf, della quale costituisce allegato;

- non è proficuamente invocabile neppure la segnalazione della Regione Siciliana prot. n. 617658 del 29/12/2006 (n.d.r.: 2016), acquisita con nota prot. 7945 del 31/01/2017 (richiamata nel provvedimento di sospensione di AGEA prot.n. 78064 del 28.10.2022), con la quale sarebbero “*stati trasmessi i verbali, le relazioni e i provvedimenti in ordine al procedimento istruttorio per il P.O.2008/2012 e per il P.O. 2013/2017, presentati dal Consorzio Agridea –cod. fisc. 02051510838 – dai quali sarebbero risultate irregolarità tali per cui il Consorzio non aveva titolo e diritto di presentare le relative istanze di aiuto e di conseguenza a percepire le somme*”, perché comunque inidonea ai fini dell’invocata prescrizione, tenuto conto della prima costituzione in mora fatta dal Pubblico ministero (23 dicembre 2021), contenente tutti gli elementi (inclusa causale del credito e specificazione dell’importo) necessari ai fini interruttivi.

8.4 Va, inoltre, esclusa la possibilità di estendere agli altri condebitori solidali rimasti contumaci in primo grado la – peraltro infondata – eccezione di prescrizione sollevata dal Sindoni, tenuto conto, innanzitutto, delle peculiari connotazioni della linea difensiva dallo stesso adottata,

incentrata sull'esclusione di qualsivoglia ruolo gestorio ricoperto in via di fatto, e, conseguentemente, sull'insussistenza di condotte tese all'occultamento doloso del danno.

In termini più generali, ritiene il Collegio, in linea con la giurisprudenza contabile (sez. II/A, n. 380/2021), che l'eccezione di prescrizione dedotta da alcuni dei condebitori solidali non operi automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente (Cass. civ., sentt. n. 25724/2014; Cass. 9858/2014; n. 7800/2010), come previsto dal codice di rito.

Ciò in ragione della natura dispositiva dell'eccezione stessa e del dirimente rilievo che la molteplicità dei vincoli che caratterizza l'obbligazione solidale e la connessa necessità per il giudice di adeguare alle richieste delle parti la propria decisione, rendono possibili non solo diversi processi e diverse sentenze in ordine alla stessa obbligazione, ma anche diverse pronunce nello stesso procedimento.

Avvalora tale prospettiva la circostanza che l'art. 1310 c.c., nel contemplare vari effetti estensivi in tema di prescrizione, non solo non prevede tra questi il caso dell'eccezione sollevata da uno dei debitori solidali, ma anzi, all'ultimo comma, stabilisce che la rinuncia fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.

Benché la rinunzia alla prescrizione abbia valore negoziale e sia, come tale, istituto di diritto sostanziale, mentre la (mancata o intempestiva) eccezione di prescrizione riguardi profili squisitamente processuali, la disposizione, così come strutturata, denota solo che il legislatore non ha inteso estendere agli altri debitori solidali gli effetti del comportamento di quello che non ha inteso giovare, o ha inteso giovare in modo irrituale, della prescrizione maturata.

8.5 In difetto di qualsivoglia effetto estensivo automatico della prescrizione in favore dei coobbligati solidali rimasti contumaci in primo grado, perdono di concreta efficacia e risultano prive di pregio le censure, sollevate dagli appellanti in via incidentale, sulla presunta carenza di motivazione della sentenza in ordine alla mancata prescrizione dell'azione risarcitoria azionata nei loro confronti.

9. Va respinta la richiesta istruttoria formulata in primo grado e qui riproposta, con la quale la difesa del Sindoni ha chiesto di ordinare all'AGEA di produrre nel presente giudizio una serie di atti e documenti oggetto di richiesta di accesso agli atti trasmessa a mezzo pec.

Il potere istruttorio del giudice, infatti, non può sopperire all'inerzia delle parti, che, nella fattispecie, hanno omesso di attivare la specifica procedura prevista dall'art. 71, comma 5, del cgc, finalizzata ad attuare coattivamente il diritto di accesso infruttuosamente attivato mediante l'intervento del Pubblico

ministero, il quale provvede ai sensi degli articoli 58 e 62, con possibilità di reclamo, in caso di diniego dell'Inquirente, al Presidente della Sezione giurisdizionale.

10. Passando ai profili di merito, il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene che colgano nel segno le censure, diffusamente sollevate dall'appellante principale, sulla indebita pretermissione, da parte del Giudice di primo grado, di importanti elementi a sostegno del ruolo di amministratore di fatto dallo stesso rivestito e, conseguentemente, della sussistenza del rapporto di servizio con l'Amministrazione erogante i fondi pubblici indebitamente utilizzati.

In particolare, come osservato dalla Procura regionale, la sentenza impugnata ha omissso di valutare importanti elementi emersi dalle intercettazioni telefoniche, disposte in sede penale e in atti del giudizio.

A questo riguardo, è utile ricordare che, secondo costante giurisprudenza (ex plurimis, cfr. Sez. I/A, n. 536/2022 e n. 117/2017; Sez. III/A n. 21/2021), il convincimento del Giudice contabile può liberamente formarsi pure sulla base degli elementi derivati dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del c.c. .

Il legislatore, infatti, ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile,

amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto: massima, nel caso di sentenza penale passata in giudicato (art. 651 e 652 cpp); attenuata, nel caso in cui non si raggiunga tale livello, come nel caso di patteggiamento (art. 445 c.p.p.) o nel caso di sentenze pregiudiziali o preliminari.

In base a dette prove, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ex artt. 94 e 95 del cgc, fornendone adeguata motivazione (da ultimo v. Cass. n. 626 del 2016; Cass. n. 840 del 2015), che evidenzii il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie.

10.1 Venendo più approfonditamente al merito della questione, ai fini della configurabilità dell'amministratore di fatto, l'art. 2639 del codice civile richiede l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione: per significatività e continuità non si intendono, necessariamente, l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì si richiede l'esercizio di una apprezzabile attività di gestione, che sia effettuata in modo occasionale o non episodico.

La prova della posizione di amministratore di fatto consiste,

pertanto, nella necessità di accertare l'oggettiva e comprovata sussistenza di elementi che evidenzino l'avvenuto inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive o gestorie, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio nella cura e tenuta diretta di rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero con ingerenza e funzioni concrete, fattive e puntuali in settori gestionali dell'attività dell'ente, siano questi di carattere produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare.

La Suprema Corte ha evidenziato che: *“la corretta individuazione dell'amministratore di fatto di una società richiede l'accertamento del suo inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società. I responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno infatti individuati sulla base della loro qualifica formale, quanto, piuttosto, per il contenuto delle funzioni dai medesimi concretamente esercitate. Pertanto, pur in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile individuare in un determinato soggetto, la figura dell'amministratore di fatto, tutte le volte in cui vi sia la prova che le funzioni gestorie, svolte in via di fatto, si concretino in atti che, per la loro natura e non occasionalità, siano sintomatici dell'assunzione di quelle funzioni”* (Cass. civ. Sez. V

n. 16184/2016).

La giurisprudenza ha ulteriormente rilevato che l'amministratore di fatto ricorre allorché un soggetto -in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita- si sia ingerito nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano assunto carattere sistematico e non si siano esaurite, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale (cfr. Cass., Sez. I, 1/3/2016, n. 4045; Cass., Sez. I, 5/12/2008, n. 28819).

A livello penale, è stato affermato che il vero soggetto qualificato e quindi responsabile delle conseguenze della propria condotta è l'amministratore di fatto e non già il prestanome, il quale, tuttavia, è chiamato in corresponsabilità in ragione della posizione di garanzia rivestita che lo obbliga a evitare i danni al patrimonio sociale e ai terzi; inoltre, accettando la carica, accetta anche i rischi alla stessa connessi (Cass., sez. III pen., n. 33063/2021; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015).

Sempre secondo la Cassazione penale (sent. n. 34381/2022), la prova della posizione di amministratore di fatto presuppone l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale

di detta attività (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare).

Ai fini della prova della qualifica, è stata ritenuta necessaria la “ricorrenza di indici sintomatici dell’esercizio continuativo e non occasionale di funzioni riservate alla competenza tipica degli amministratori di diritto e, soprattutto, del godimento dell’autonomia decisionale” (cfr. tra tante, Sez. V, n. 40797/2002 e n. 27264/2020), quali, ad esempio, “la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l’intervento nella declinazione delle strategie d’impresa e nelle fasi nevralgiche dell’ente economico” (Cass., sez. V. pen., n. 2714/2020).

10.2 Pur tenendo conto degli elementi di giudizio forniti dalla difesa, la presenza di tali indici sintomatici risulta ampiamente comprovata nella fattispecie, in cui il Sindoni, amministratore di Agridea (che operava in un immobile di proprietà di una società della famiglia del Sindoni, in cui avevano la sede operativa anche i consorzi P.A.C. e U.P.E.A.) fino al dicembre 2010, nonché amministratore del Consorzio UPEA nel 1997 (e fino al 1999) e presidente di quest'ultimo Consorzio nell'anno 2006 e fino al 2010, risulta essere il reale *dominus* della vicenda.

Egli, infatti, come si vedrà diffusamente:

- viene indicato dal Gori come il responsabile dei fatti in

contestazione;

- è intervenuto personalmente nella gestione del consorzio

Agridea (in sede di verifiche della PG, conferisce l'incarico di

redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili di

tutte le società coinvolte nell'illecito, dispone comunicati

stampa, istruisce il Gori sulle attività inerenti al sequestro,

affida lavori ai fornitori, tranquillizza gli altri soci in ordine alle

verifiche della Gdf);

- viene riconosciuto dai terzi quale punto di riferimento del

consorzio Agridea, senza esserne né amministratore né socio;

- sebbene privo di titolo formale (dal momento che non ricopriva

alcuna carica direttiva nei consorzi coinvolti nell'illecito), egli

interviene personalmente in occasione dell'attività di controllo

della GdF, alla base delle contestazioni accusatorie.

Contrariamente a quanto osservato nella sentenza di primo

grado, non vi è alcuna prova di tale intervento come amichevole,

“al di fuori dal regime delle sommarie informazioni, su richiesta

del militare della Guardia di Finanza, Nicola Pansardi”.

In ogni caso, pur volendo ammettere che vi fosse un rapporto

di *“vecchia conoscenza del Sindoni che con lo stesso aveva*

*condiviso un paio di partite di calcetto”*, risulta quantomeno

irrituale la presenza dell'odierno appellato nella sede in cui

operava la Guardia di finanza su delega della Procura della

Repubblica, tenuto anche conto della natura riservata delle

indagini.

Il ruolo protagonista del Sindoni emerge anche nella fase di esecuzione della misura cautelare disposta dal Tribunale di Patti con ordinanza del 28 dicembre 2016, in quanto che gestisce i rapporti con la Gdf incaricata dell'esecuzione della misura (in questo senso, ad es. le conversazioni telefoniche del 25.1.2017 con il Luogotenente Campo della GDF di Capo d'Orlando) ed istruisce il Gori su come comportarsi, dal momento che il secondo non ha contezza neppure della consistenza dei beni aziendali (in questo senso, la conversazione telefonica del 26.1.2017 nella quale SINDONI Enzo informa GORI Santino della visita della Gdf per un'altra notifica ad Agridea e lo rende edotto di alcuni automezzi, ovvero quella, in pari data, nella quale il primo dà disposizioni al secondo sul comportamento da tenere, suggerendogli di dire alla GdF di far custodire i mezzi in altri luoghi).

Dall'ampia documentazione versata in atti dalla Procura, emerge che il Sindoni si è posto sin dall'inizio delle attività di controllo quale rappresentante del consorzio nei rapporti con la Guardia di Finanza ed ha seguito puntualmente ogni operazione, mentre il Gori eseguiva le direttive del Sindoni.

Egli, inoltre, sovrintendeva personalmente alla gestione contabile di tutte le società coinvolte nell'illecito, individuando il commercialista per la redazione dei bilanci, la presentazione delle dichiarazioni fiscali e gli adempimenti connessi; in tal senso depongono anche le dichiarazioni del loro unico

commercialista, sig. Scaffidi Gerlando Salvatore, rese in data 7 novembre 2016 ai Carabinieri del Nucleo Antifrodi.

Tale ruolo gestorio era riconosciuto anche dai terzi: in tal senso depongono le intercettazioni di Seminara, socio PAC per conto della IRRITEC spa, il quale, preoccupato delle verifiche della Gdf, nella conversazione del 15.2.2017 chiama Sindoni (e non gli amministratori formali GORI Santino, rappresentante di Agridea, né MICALÉ Giuseppe, rappresentante degli altri due consorzi), al fine di ottenere rassicurazioni.

Diffusasi la notizia dell'indagine, è il Sindoni a contattare la stampa (conversazione dell'11.2.2017 con il giornalista PUGLISI Antonio) per far diffondere un comunicato di Agridea sui fatti in cui è coinvolta.

Il Sindoni risulta, inoltre, punto di riferimento dei fornitori, ai quali commissionava lavori e servizi per conto e nell'interesse di Agridea (nonostante il suo ruolo direttivo fosse cessato formalmente il 20 dicembre 2010; cfr. indice foliaro difesa, all. n. 7).

Tale circostanza è comprovata non tanto dalle dichiarazioni del Capolingua, fornitore di servizi informatici (cfr. indice foliaro Procura all. n. 4, doc. n. 137), le cui affermazioni risalgono al 2010 (in cui Sindoni era ancora in carica), quanto, soprattutto, da quelle di Truglio e di Bonannella.

In sede di deposizione, il primo ha confermato di aver ricevuto dal Sindoni – che lo avrebbe contattato nella qualità di

proprietario- l'incarico per l'esecuzione dei lavori presso Agridea contestati (cfr. all. n. 5 doc. n. 137), effettuati nel 2013 e nel 2015.

Dalla deposizione emerge che il Sindoni, benché non più amministratore di Agridea da oltre 5 anni, conosceva nel dettaglio i piani di spesa inseriti da Agridea per chiedere i contributi pubblici.

Il Bonannella, anche in sede di dibattimento, ha confermato che il preventivo per i lavori a carico di Agridea era stato commissionato dal Sindoni, che riteneva essere proprietario dell'immobile.

Inoltre, sempre dalle intercettazioni, emerge che lo stesso Sindoni, veniva identificato dalla generalità come Presidente dell'Orlandina Basket e come colui che prendeva le relative decisioni.

10.3 Nella medesima prospettiva, a rafforzare il quadro indiziario contribuiscono anche alcuni significativi passaggi delle intercettazioni disposte nei confronti di Santino Gori, legale rappresentante del Consorzio Agridea, che, nel corso di conversazioni telefoniche (con il fratello Antonio e con la madre) successive al sequestro adottato dal Tribunale di Patti, pretende somme di denaro per provvedere ai bisogni quotidiani da parte del Sindoni, che ritiene responsabile della situazione in cui si trova (ad es., telefonata dell'11 e del 13 febbraio 2017, in cui Gori Santino a più riprese chiede al fratello Gori Antonio

di rivolgersi direttamente al Sindoni per ottenere il denaro necessario al primo per provvedere ai bisogni quotidiani, nonché telefonata del 13 febbraio 2017 e del 31 gennaio 2017 con la madre; cfr. indice foliaro Procura, all. n. 8 doc. n. 112).

Lo stesso Sindoni, del resto - e il punto appare davvero dirimente - intercettato in una conversazione telefonica con la figlia (trascritta nell'appello principale, pag. 51 e 52), prima genericamente afferma che le società coinvolte nell'illecito **sono le sue** e poi, di fronte all'incertezza dell'interlocutore, chiarisce il concetto, facendone i nomi: PAC e Agridea.

10.4 In aggiunta ai plurimi, gravi e concordanti elementi di giudizio testé passati in rassegna, rafforza il libero convincimento di questo Giudice la sentenza del Tribunale di Patti, sez. penale, n. 670/2023, pronunciata in relazione ai fatti di causa, ritualmente versata in atti di questo processo d'appello in quanto pubblicata il 5 ottobre 2023 (e dunque dopo il deposito della sentenza qui gravata).

Tale sentenza penale, sebbene non passata in giudicato e dunque priva dei requisiti previsti dall'art. 651 cpp, contiene comunque importanti elementi di giudizio che, per giurisprudenza costante (ex plurimis, Sez. app. Sicilia n. 124/2022; Sez. III/A n. 21/2021), sono liberamente valutabili come elementi di prova.

Merita innanzitutto osservare che, all'esito del dibattimento in sede penale, SINDONI Roberto Vincenzo è stato condannato

alla pena della reclusione di anni 7 e mesi 4, per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata in danno dell'AGEA, finalizzata all'ottenimento di indebiti contributi comunitari alla produzione agrumaria, falsità in atti, frode fiscale ed in materia finanziaria strumentali alle progettate truffe, tramite anche le attività svolte da Consorzio U.P.E.A., Consorzio PAC e Consorzio AGRIDEA, tutti esercenti attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi.

Con la medesima sentenza, seppur con capi d'imputazione lievemente diversi, si condanna GORI Santino alla pena della reclusione di anni 3 e mesi 6 e Micale Giuseppe (presidente pro tempore di Consorzio U.P.E.A. e consorzio P.A.C.) alla pena della reclusione di anni 5 e mesi 4.

Di tale sodalizio criminoso, secondo la sentenza, SINDONI Roberto Vincenzo, ***“nella sua qualità di amministratore di fatto di tutti e tre i consorzi, si faceva promotore e si occupava in modo permanente dei profili direttivi ed organizzativi”***.

Nella sentenza (pag. 87 e ss.), si dà atto che *“SINDONI Roberto ha accolto gli accertatori spiegando loro l'operatività commerciale dei tre Consorzi; il responsabile amministrativo era TONARELLI Leuccio (al quale MICALE Giuseppe ha delegato le relazioni con gli accertatori); il contabile SCAFFIDI (CHIARELLO) Basilio invero deputato ai finanziamenti, ai pagamenti, ai rapporti dei Consorzi con le banche, uomo di fiducia di SINDONI Roberto.*

*Altri dati assumono un valore decisivo su fronte della*

*comprensione del fenomeno criminale accertato: le sedi legali dei tre Consorzi PAC AGRIDEA e UPEA ricadono nello stesso stabile di proprietà di una società della famiglia del SINDONI Roberto (la INVERSIND s.r.l., di Cecchi Elena Maria Ersilia e di Sindoni Giuseppe, padre di SINDONI Roberto....”).*

*“Le conversazioni intercettate (si cfr.no le conversazioni identificate con il RIT 15/17 e progr. 80 del 19.1.2017, nella quale emergono plasticamente il legame esistente tra SCAFFIDI CHIARELLO Basilio e SINDONI Roberto Vincenzo e la competenza contabile e finanziaria del primo; con il RIT 27/17 e progr. 299 del 1.2.2017, nella quale emergono chiaramente il legame esistente tra TONARELLI Leuccio e SINDONI Roberto Vincenzo, la penetrante ingerenza del SINDONI Roberto Vincenzo nelle scelte gestionali delle società del gruppo tanto da essere interpellato dal TONARELLI Leuccio in ordine alle posizioni societarie ed alle caselle da occupare all'interno delle compagini con i nomi dei soliti noti ovvero Umberto CUSCUNA' — sul quale sarebbe stato opportuno un approfondimento di indagini — GORI Antonio, già imputato e Francesco IPSARO, legale rappresentante della TERRE di DEMETRA, nonché titolare di una ditta - la ORTOGEL con legale rappresentante Gabriele MICALE - che conferiva agrumi al Consorzio PAC e membro anche del Consiglio direttivo del Consorzio AGRIDEA, come su Consorzio AGRIDEA, come su evidenziato e sul quale sarebbe stato evidentemente opportuno un approfondimento di indagini; la*

*conversazione identificata con il RIT 37/17 al progr. 256 del 2.2.2017, nella quale emergono plasticamente il chiaro legame tra GORI Antonio e SINDONI Roberto Vincenzo e la conoscenza del primo sui movimenti di denaro necessari (in ingresso dal Venezuela) per l'operatività delle attività allo stesso riconducibili e tra queste quella dell'ANTENNA del MEDITERRANEO"; la conversazione di cui al RIT 7/17 e progr. 124 del 24.1.2017 nella quale emerge d'un verso la stretta collaborazione tra TONARELLI Leuccio e MICALE Giuseppe sul fronte della gestione del Consorzio UPEA e, per altro verso, la prudenza adottata dagli interlocutori nell'interlocuzione stessa; le conversazioni di cui al RIT 6/17 e progr. 381, 384, 449, 465, 503, 740, 763, 829, 1374, 1451 nel corso delle quali è emerso il profondo legame affaristico esistente tra i fratelli GORI Santino, GORI Antonio e il SINDONI Roberto Vincenzo; del pari evidente emerge la tensione del SINDONI Roberto Vincenzo nella direzione della gestione delle vicende del Consorzio AGRIDEA ; così come si manifesta la preoccupazione del GORI Santino, presidente del Consorzio AGRIDEA, di essere stato coinvolto dal fratello e dal SINDONI Roberto Vincenzo in affari non limpidi — "nte imbrogghi", "tu mai stai rovinannu a mia"; del pari chiaramente si appalesano la disponibilità di denaro del GORI Antonio proveniente dalla disponibilità del SINDONI Roberto Vincenzo e la consapevolezza del GORI Santino di aver imprudentemente accettato "certe situazioni docu" e di GORI Antonio di aver coinvolto il fratello in*

*un affare non limpido pag. 44 -; nelle conversazioni registrate al RIT 11/17 e progr. 99, 146, 164, 430, 568, 605, 617, 642, 681, 1058, 1059, 1066, 1080, 1279 emerge il chiaro collegamento tra SINDONI Roberto Vincenzo ed i Consorzi PAC, AGRIDEA e UPEA — pag. 22 e 61 della perizia -) forniscono un quadro completo dei rapporti esistenti tra SINDONI Roberto Vincenzo, TONARELLI Leuccio, SCAFFIDI CHIARELLO Basilio, GORI Santino e GORI Antonio, questi ultimi quattro tutti collaboratori stretti e fidati del SINDONI Roberto Vincenzo al quale rendono il conto delle loro azioni ed al quale si rivolgono per le scelte gestionali e finanziarie correlate alle attività economiche e commerciali svolte dalle compagini anche consortili riferibili a SINDONI Roberto Vincenzo. Ne viene fuori una complessa realtà in cui su una produzione di agrumi di ridotte dimensioni è stato costruito un cartello di Consorzi, sostanzialmente riconducibili alle stesse persone con uno specifico ruolo all'interno di esso, che ha colto le potenzialità non lecite della lavorazione, del confezionamento e della commercializzazione dei prodotti agrumicoli siciliani; una catena consortile che, quindi, si è dedicata marginalmente — e forse anche solo occasionalmente — all'oggetto sociale allo scopo di lucrare sulle generose e milionarie elargizioni economiche dell'Unione Europea e di ridurre al minimo il peso delle imposte sull'attività commerciale”.*

*“Quanto detto porta, allora, a condividere l'impostazione accusatoria che individua in SINDONI Roberto il promotore*

*dell'associazione, avendo questi rivestito il ruolo di costituire il substrato umano (i partecipi sono tutti a lui legati a vario titolo, tutti evidentemente a sua disposizione e tutti a lui legati anche economicamente e finanziariamente) e di mezzi (lo stabile che ospita la sede legale dei Consorzi e delle società PUBBLISYSTEM s.r.l. e Società Sportiva Dilettantistica Orlandina Basket s.r.l., è di proprietà di una società della famiglia del SINDONI Roberto) funzionale al perseguimento degli obiettivi associativi (la captazione fraudolenta di generosi contributi economici dell'Unione Europea in parte dirottati sulla Società Sportiva Dilettantistica Orlandina Basket s.r.l., società della quale SINDONI Roberto è stato Presidente, della quale è ancora ritenuto, come dallo stesso riferito, il Presidente di fatto, e della quale è socio di maggioranza; una captazione in funzione della quale è stata costruita una catena consortile deputata d'un verso alla fatturazione di operazioni commerciali certamente in larghissima misura inesistenti e per altro verso alla creazione di un simulacro di Organismo Produttivo legittimato, appunto, ad intercettare le contribuzioni economiche dell'Unione Europea); in altri termini, come si vedrà, si tratta di un soggetto ineluttabilmente onnipresente nella gestione di quasi tutte le dinamiche integranti i numerosissimi reati-fine che si andranno ad analizzare; ciò in ragione del fatto che le condotte penalmente rilevanti contestate nella moltitudine di reati fine sono tutte tra loro fortemente correlate, tra loro quasi interdipendenti perché*

*tutte essenziali per il funzionamento del complesso meccanismo fraudolento creato con la costituzione e l'operatività dei tre Consorzi AGRIDEA, PAC ed UPEA e per il perseguimento del succulento fine illecito della captazione dei contributi AGEA (e del correlato fine non secondario del rafforzamento della cassa dell'ORLANDINA BASKET s.r.l.)”.*

11. L'ampio compendio documentale a sostegno delle contestazioni attoree, ulteriormente corroborato dai contenuti della sentenza del Tribunale di Patti, sez. penale, n. 670/2023, in atti di questo giudizio, consente di ritenere ampiamente provata la piena responsabilità non solo del Sindoni, ma anche degli altri appellanti incidentali Gori Santino - nella duplice veste in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Consorzio Agridea - nonché del Consorzio P.A.C. .

11.1 Come ben messo in evidenza dalla sentenza n. 257/2023, le erogazioni pubbliche per la cui indebita percezione si controverte in questa sede riguardano contributi in favore di aziende agricole sotto forma di cooperativa o di associazione, in possesso dei requisiti per potere essere riconosciute, costituite come organizzazioni di produttori (da qui l'acronimo “OP”).

Alla stregua del quadro comunitario all'epoca vigente (regolamento CE n. 1234/2007 e n. 1580/2007; regolamento UE n. 1308/2013 e n. 543/2011), ai fini della percezione dei contributi, erano necessari due presupposti:

- soggettivo, costituito dal “valore minimo di produzione

commercializzabile”, determinato secondo i criteri definiti dalla legislazione comunitaria;

- oggettivo, costituito da un programma di miglioramento dell'attività d'impresa.

Nell'ipotesi che un beneficiario rilasci deliberatamente una falsa dichiarazione, è previsto che l'operazione venga esclusa dal sostegno del programma operativo o del piano di riconoscimento e si proceda al recupero degli importi già versati per tale operazione. Il beneficiario è inoltre escluso, per detta operazione, dal beneficio dell'aiuto nell'ambito del programma operativo in questione per l'anno successivo (art. 119, par. 6 del reg. 1580/2007 e art. 145 del regolamento (UE) 543/2011).

Risulta ampiamente comprovato in atti che la condotta degli appellati sia stata tesa a violare le anzidette disposizioni in considerazione sia della falsità del valore dichiarato della produzione, sia della falsità dell'impiego dei contributi pubblici per il miglioramento dell'attività del consorzio.

In particolare, il Consorzio Agridea, avvalendosi di un complesso meccanismo di operazioni meramente cartolari con gli altri Consorzi in modo tale da incrementare fittiziamente il valore della produzione per raggiungere la soglia per l'accesso ai contributi pubblici, nell'ambito del programma operativo 2008-2012 percepiva contributi per le campagne 2011 e 2012 per un totale di euro 400.025,15; nell'ambito del programma operativo quinquennale 2008-2012 percepiva contributi per le

campagne 2013, 2014 e 2015 pari ad euro 1.500.073,85, e così per un totale di contributi per complessivi 1.900.099,00, percepiti illegittimamente.

Il meccanismo fraudolento, accertato anche in sede penale, prevedeva che:

- a) Ufficialmente l'approvvigionamento iniziale di agrumi veniva effettuato da P.A.C. mediante i conferimenti dei propri soci e attraverso i raccolti provenienti dai terreni in affitto;
- b) P.A.C. cedeva i prodotti ad Agridea che li cedeva ulteriormente a U.P.E.A.;
- c) quest'ultima provvedeva all'immissione sul mercato;
- d) una parte della merce veniva, inoltre, riceduta da U.P.E.A a P.A.C. affinché fosse da quest'ultimo rivenduta ai clienti del settore industria dopo le relative operazioni di manipolazione del prodotto;
- e) in realtà, U.P.E.A. retrocedeva pressoché integralmente la merce a P.A.C., che a sua volta la rivendeva quasi integralmente ad Agridea, così da far apparire volumi produttivi inesistenti al fine di percepire illecitamente i contributi pubblici sopra richiamati.

All'esito di tale complessa operazione, risultava assolutamente marginale l'effettiva immissione degli agrumi sul mercato da parte di U.P.E.A. e di P.A.C., che reimmettevano i prodotti nel circuito illecito al fine di creare l'apparenza del presupposto soggettivo per accedere al beneficio pubblico.

Considerati i flussi di fatturazione (da Agridea a Upea, da Upea a Pac, da Pac ad Agridea), emerge una tendenziale coincidenza tra il valore della produzione dichiarato ai fini della percezione del contributo e quello degli scambi tra gli operatori, a dimostrazione della natura meramente circolare delle operazioni in contestazione e, più in generale, dell'insussistenza del valore produttivo minimo (presupposto soggettivo) in capo ad Agridea.

Come correttamente osservato dalla Procura generale, se P.A.C. avesse avuto una capacità produttiva agrumaria pari al valore dei prodotti ceduti ad Agridea, non si comprende per quale ragione avrebbe dovuto acquistare da U.P.E.A. agrumi di pari importo; analogamente, non si capisce perché U.P.E.A., che era lo sbocco finale sul mercato, cedeva la propria merce pressoché integralmente a P.A.C., che poi la retrocedeva più o meno totalmente ad Agridea.

In particolare:

a)- con riferimento al Consorzio AGRIDEA, durante le verifiche svolte dai dipendenti regionali del Dipartimento dell'agricoltura (nelle date del 25/11/2015 e 02/12/2015), era stata accertata una gestione opaca dei fascicoli aziendali dei soci, che risultavano in una parte considerevole non aggiornati e non costituiti;

b)- la stessa compagine sociale dichiarata nel sistema SIAN era del tutto inattendibile, poiché per numerosissimi soci era stata

accertata la duplicazione dei terreni che erano stati dichiarati anche dal Consorzio P.A.C.; inoltre, per quasi tutti i soci risultavano superfici sensibilmente inferiori a quelle dichiarate;

c)- in un numero rilevante di casi era stata accertata una qualità colturale (oliveto, bosco, pascolo) difforme da quella dichiarata di agrumeto;

d)- sono stati sentiti a sommarie informazioni trentotto soggetti che, nella documentazione presentata all'Amministrazione regionale, risultavano aderenti ai Consorzi AGRIDEA e P.A.C.; soltanto due di essi avevano confermato tale associazione;

e)- con riferimento all'effettiva capacità produttiva dei Consorzi, in occasione dei controlli svolti dai funzionari regionali era stato accertato che le linee di confezionamento degli agrumi risultavano ferme, mentre le celle frigorifero all'interno dei locali a uso promiscuo dei tre consorzi erano spente e vuote; infine, non era stato rinvenuto alcun documento di trasporto relativo alla movimentazione della merce in entrata e in uscita, ad eccezione delle cessioni verso clienti esterni al gruppo consortile o per la ricezione della merce dai consorziati;

f)- dalle indagini è emerso che negli anni 2013 e 2014 il socio P.A.C. mai avrebbe potuto conferire a AGRIDEA, rispettivamente, prodotti per euro 6.802.392 e 6.307.819 e non avrebbe potuto realizzare cessioni complessive per euro 7.890.941 ed euro 8.244.164 come emerge dai bilanci;

g)- il consorzio P.A.C., a fronte delle richieste della Polizia

giudiziaria, non è stata in grado di giustificare la produzione indicata a livello cartolare.

h)- con riferimento al consorzio U.P.E.A., è emerso che negli anni in esame ha rivenduto solo piccola parte dei prodotti all'esterno dell'organizzazione, così come P.A.C.;

i) sebbene la quasi totalità dei prodotti dovesse identificarsi in rimanenze fisiche e contabili, la merce non è stata né rinvenuta né dichiarata;

l)- le fatturazioni di U.P.E.A. verso P.A.C. sono state predisposte al solo fine di consentire a quest'ultima di giustificare la fatturazione verso il consorzio AGRIDEA;

m) tra le società del gruppo coinvolte, emergeva un vorticoso giro di cessioni/compensazione di crediti, operazioni tipicamente riscontrabili nelle società che pongono in essere scambi fittizi di rilevante importo laddove siano prive della liquidità necessaria per tradurre in movimentazione bancaria le operazioni inesistenti.

Sui meccanismi appena descritti si sofferma diffusamente la sentenza penale, nella quale si dà atto che nel 2015, con due distinte attività di verifica fiscale del Nucleo di Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza nei confronti dei Consorzi UPEA e PAC di Capo d'Orlando, era emerso un vorticoso giro di fatturazioni, nel quale era il Consorzio PAC che nella prima fase era deputato a raccogliere il prodotto in buona sostanza sia dal conferimento dei propri soci e sia dalla

produzione dei terreni che conduceva in affitto.

In realtà, i conferimenti dei soci (al Consorzio PAC) e la restante porzione di prodotto (anche auto) fatturato dal Consorzio non poteva in alcun modo provenire dai terreni condotti in affitto, immessi nel circuito della produzione dal medesimo Consorzio (sent. cit., pag. 51).

Pertanto, grazie alle operazioni fittizie e fraudolente sopra descritte, il consorzio AGRIDEA, realizzava solo apparentemente i presupposti occorrenti per l'ammissione ai contributi pubblici, rappresentando un valore della produzione ampiamente superiore a quello reale, che le ha artificiosamente consentito non solo di essere inclusa tra gli enti che possono beneficiare di aiuti pubblici, ma anche – e soprattutto – di percepire rilevanti ausili pubblici, di ammontare parametrato in misura percentuale all'importo del valore della produzione, senza averne titolo.

Risulta, infatti, che solo in apparenza il Consorzio AGRIDEA riceveva notevoli quantità di agrumi dai propri consorziati (essenzialmente P.A.C. e i consorziati di P.A.C.), e le immetteva sul mercato per il tramite del consorzio U.P.E.A., che rappresentava il braccio commerciale dell'attività.

Per la maggior parte di tali prodotti, non vi è alcuna prova della loro reale produzione, che sarebbe stata ben superiore alla capacità produttiva dei tre Consorzi; in ogni caso, le vendite al di fuori del circuito dei tre consorzi, peraltro contraddistinti da

operazioni inesistenti, erano alquanto modeste.

Tra l'altro, non era possibile determinare la VPC di Agridea cumulando i volumi di vendita di U.P.E.A. (non più OP a causa di irregolarità commesse) sulla base di quanto previsto dal decreto n. 3932 dell'11 maggio 2009, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, non essendo mai stata rilasciata la prescritta autorizzazione regionale.

La sentenza di primo grado (pag. 28/39), cui si rinvia, con ampia ed esaustiva motivazione ha illustrato in dettaglio anche i meccanismi fraudolenti utilizzati ai fini dell'artificiosa realizzazione del programma di miglioramento dell'impresa (presupposto oggettivo), mettendo in evidenza come i giustificativi di pagamento fossero spesso falsi e come una parte cospicua delle somme finisse in realtà a società del Sindoni.

Tali elementi trovano ampio riscontro nella sentenza penale resa dal Tribunale di Patti (pag. 53/55), laddove si afferma che *“a corredo delle domande avanzate dal Consorzio v'erano documenti (fotocopie di assegni circolari variamente intestati) afferenti a spese mai sostenute, come peraltro emerso in sede di esame dibattimentale dei fornitori e prestatori d'opera ("documenti con i relativi allegati, questi documenti facevano parte del cosiddetto modello CR I che è il modello dove vengono indicate le spese, diciamo, gli obiettivi che l'OP, il consorzio intende raggiungere a fronte della richiesta dei contributi. Tra*

*questi vi erano tutta una serie di spese con allegati i documenti a corredo, spese che erano praticamente prestazioni di servizio rese da una serie di fornitori che noi abbiamo esaminato e tra l'altro abbiamo escusso in atti. Senza entrare nel dettaglio quello che alla fine è emerso da questa attività è emerso che quasi tutti hanno disconosciuto le prestazioni di servizio indicati su queste fatture, ripeto, esibiti, prodotte all'ufficio per riottenimento dei contributi, tra l'altro hanno disconosciuto la conformazione ... .. L'emittente era il consorzio Agridea mentre il beneficiario doveva essere colui il quale aveva effettuato la prestazione di servizio. Questi hanno tutti disconosciuto le modalità di pagamento, praticamente questi assegni circolari sono risultati essere falsi.") e che gli effettivi beneficiari dei pagamenti eseguiti dal Consorzio AGRIDEA (e quindi degli assegni evidentemente e graficamente alterati per la porzione relativa all'indicazione dei beneficiario) erano il Consorzio PAC, il Consorzio UPEA e la ORLANDINA Basket, circostanza ricavabile dai prospetti acquisti al fascicolo del dibattimento e costruiti con le risultanze del raffronto tra gli assegni fotocopati e posti a supporto della domanda di contribuzione avanzata dal Consorzio AGRIDEA e gli assegni circolari in originale (identificati con il numero di serie) acquisiti nell'ambito dell'indagine finanziaria; come si vedrà innanzi i fornitori e prestatori d'opera, tutti già a vario titoli coinvolti nella fornitura di opere e servizi in favore dei Consorzi e delle società riferibili anche indirettamente all'imputato SINDONI Roberto,*

*hanno disconosciuto di aver fornito servizi o beni ovvero prestato opera in favore del Consorzio AGRIDEA per gli importi apparenti degli assegni (effettivamente) emessi (sebbene, come evidenziato, in favore di compagini diverse), ma non hanno negato di aver avuto commissionate piccole opere o la prestazioni di servizi dal SINDONI Roberto, dal TONARELLI Leuccio ovvero dallo SCAFFIDI Basilio. Nel dettaglio, al fine di comprendere esattamente il meccanismo fraudolento posto in essere, è sufficiente consultare la documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento e, in particolare,- gli assegni emessi in apparenza in favore di Umberto Cuscunà — che per inciso è anche l'operatore del C.A.A. che ha sottoscritto la scheda di validazione anno 2016 della domanda AGEA del Consorzio AGRIDEA — vd allegato 23 CD Rom - circostanza che meriterebbe un approfondimento d'indagine e che comprova lo strettissimo legame affaristico tra costoro, - ed incassati dalla ORLANDINA Basket, legale rappresentante VENZA Francesco Paolo ("Gli assegni relativi a Cuscunà sono il 6974 del 9 maggio 2013 con l'importo di cinquemila euro, ordinante Agridea, questo quello presentato all'ufficio per l'ottenimento dei contributi. Quello autentico rinvenuto a seguito di indagini finanziarie, 66974 del 9 maggio 2013, importo cinquemila euro ordinante Agridea beneficiario Orlandina Basket. Abbiamo il 6984 del 9 maggio 2013 cinquemila euro, Agridea ordinante, beneficiario Cuscunà Umberto, diciamo quello falso, l'assegno circolare autentico il*

6984 del 9 maggio 2013 importo cinquemila euro, ordinante Agridea, beneficiario Orlandina Basket. 66994 del 9 maggio 2013 importo cinquemila euro, ordinante Agridea, beneficiario Cuscunà Alberto, l'assegno autentico 66994 del 9 maggio 2013 importo cinquemila euro ordinante Agridea, beneficiario Orlandina Basket. Sì.

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Otto, che di converso sono andati tutti all'Orlandina Basket"; pagina 10 del verbale d'udienza de 6.2.2020);

giova soggiungere — per ciò che è emerso in controesame — che nonostante la verifica non sia stata allargata alla contabilità della ORLANDINA Basket il testimone è stato in grado di precisare di aver rinvenuto due sole fatture emesse dalla ORLANDINA Basket nei confronti del Consorzio Agridea per importi assai rilevanti di euro 125.000,00 nell'anno 2013 e di euro 225.700,00 nell'agosto 2014 (si cfr. pagina 22 del verbale d'udienza del 6.2.2020);

- gli assegni emessi in apparenza in favore di Carmelo TRUGLIO in realtà incassati dal Consorzio PAC, legale rappresentante MICALE Giuseppe (acquisiti al fascicolo del dibattimento il 8.7.2021);

gli assegni emessi in apparenza in favore della Infoservice di Salvador CAPOLINGUA — che per inciso va precisato essere anche un componente del Consiglio direttivo di uno dei tre Consorzi - incassati invece dal Consorzio UPEA, legale

*rappresentante MICALE Giuseppe (acquisiti in copia al fascicolo del dibattimento il 11.3.2021);*

*- gli assegni emessi in apparenza in favore della Semar s.r.l. di Marco BONANNELLA ed incassati invece dal Consorzio UPEA, legale rappresentante MICALE Giuseppe (acquisiti al fascicolo del dibattimento il 13.5.2021);*

*circostanze — quelle relative agli effettivi beneficiari degli assegni - tutte rilevanti su piano delle contestazioni per riciclaggio ed autoriciclaggio (capi 45 e 46 dell'imputazione); ed ancora il testimone indicava (si cfr. pagina 15 del verbale d'udienza del 6.2.2020) tra le spese documentate, ma mai sostenute dal Consorzio AGRIDEA, quelle relative a prestazioni lavorative (per un monte ore importante) in apparenza rese in favore del Consorzio appena citato da personale alle dipendenze del Consorzio PAC”.*

Analogamente, dalla deposizione del testimone Antonio Pansardi, emerge che lo stesso (sent. pag. 57-58) “*riferiva di aver quindi accertato che nel periodo in osservazione il Consorzio PAC, il produttore, autofatturava il prodotto (conferito e ricavato dalle colture dei terreni in affitto), cedeva il prodotto al Consorzio AGRIDEA nei confronti del quale emetteva fatture per le relative cessioni per importi prossimi anche ai 7.000.000,00 di euro, il Consorzio AGRIDEA cedeva il prodotto al Consorzio UPEA nei confronti del quale emetteva fatture per le relative cessioni per importi sempre prossimi ai 7.000.000,00 di euro, il Consorzio*

*UPEA cedeva nuovamente il prodotto al Consorzio PAC nei confronti del quale emetteva fatture per le relative cessioni per importi sempre prossimi ai 7.000.000,00 di euro; narrava di aver verificato con l'ausilio anche di alcuni tecnici che il prodotto fatturato non aveva corrispondenza alcuna con le quantità conferiti e conferibili dai soci e con le quantità ricavabili dalle colture sui terreni condotti in affitto dal Consorzio PAC; la logica conseguenza: il Consorzio PAC emetteva fatture per prodotti inesistenti; sempre il teste Nicola PANSARDI riferiva di aver compreso quale fosse il fine ultimo della vorticosa fatturazione e, nel dettaglio, di aver accertato che lo scopo dell'emissione delle fatture per prodotti inesistenti fosse quella di accrescere il fatturato ed il volume della produzione del Consorzio AGRIDEA si da consentire a detto ultimo Consorzio di accedere ad ingenti contributi erogati dall'Unione Europea; il teste Nicola PANSARDI confermava anche quanto riferito dal teste Leonardo PAPPALARDO sulla natura fraudolenta delle spese documentate dal Consorzio AGRIDEA a corredo delle istanze avanzate per l'ottenimento dei contributi dell'Unione Europea (si cfr. il verbale d'udienza del 6.2.2020 a pagina 34) e ciò per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e sulla condotta di coloro (i legali rappresentanti della ORLANDINA Basket, il VENZA Francesco Paolo, del Consorzio UPEA, il sig. MICALE Giuseppe) che hanno effettivamente incassato gli assegni allegati a dette istanze (si cfr. il verbale d'udienza a pagina 39)".*

*“Riferiva, infine, di aver accertato nei conti dei tre Consorzi circolavano sostanzialmente i soli denari provenienti dall'organismo pagatore AGEA ("gli unici veri soldi che arrivavano in quel conto erano i contributi perché in effetti in quel conto risultavano arrivare anche altri soldi e arrivavano da un altro conto della stessa Agridea e questa ha una sua logica perché, non so nello specifico, ma la legge che regola questo aspetto dei contributi dice che questo conto dedicato devono confluire i soldi dell'Agea e risorse proprie dell'ente stesso dal conto dedicato quindi dai soldi dei contributi stessi che sono arrivati uscivano e andavano ad Upea e Pac per importi per circa due milioni di euro. Un milione e cinque, non mi ricordo. Pac e Upea li giravano su quel secondo conto di Agridea e da quel secondo conto di Agridea ritornavano nel conto dedicato..."); in altri termini i danari transitavano dal conto dedicato del Consorzio AGRIDEA ai conti degli altri due Consorzi e ritornavano sul secondo conto, quello d'appoggio, del Consorzio AGRIDEA per transitare nuovamente sul conto dedicato sotto forma di nuova finanza” (cfr. sent. pag. 58-59).*

Dall'escussione del teste LO GATTO all'udienza del 5.11.2020, emergeva che lo stesso *“riferiva di aver svolto attività di indagine in esito ad una verifica fiscale eseguita nei confronti di uno dei Consorzi coinvolti nel presente processo; di aver accertato che i Consorzi erano tutti riferibili al medesimo gruppo di persone come, peraltro, chiarito in sede di accertamento anche dal*

TONARELLI Leuccio e dal SINDONI Roberto, già componente del direttivo del Consorzio PAC sebbene privo di altre cariche all'interno degli altri Consorzi; di aver verificato la sostanziale inesistenza degli scambi di merci tra i citati Consorzi PAC, AGRIDEA ed UPEA e ciò sulla falsariga di quanto già descritto e narrato dai testimoni Leonardo PAPPALARDO e Nicola PANSARDI" (sent. cit., pag. 58).

"Riferiva poi che le fatturazioni (emesse e ricevute) appena descritte sono state inserite dai Consorzi in contabilità e sono state trasfuse nelle dichiarazioni fiscali e che i contributi percepiti (dal Consorzio AGRIDEA, l'unico a formulare domande a ciò finalizzate) sono stati ingenti e prossimi alla cifra di 2.000.000,00 tra il 2011 ed il 2015; che non v'erano passaggi di denaro tra i Consorzi pari ai valori fatturati ("...il grosso, parliamo di circa sei-sette milioni per anno più o meno, erano poste di debito e credito che rimanevano aperte"; pagina 10 del verbale d'udienza del 5.11.2020) e, quindi, di essi non v'era traccia nei conti bancari dei Consorzi" (sent. pag. 62).

Dichiarava inoltre (pag. 65) "di aver rinvenuto nella contabilità dei tre Consorzi fatture (peraltro riscontrate nella banca dati Anagrafe Tributaria, spesometro integrato, pag. 29 del verbale d'udienza del 5.11.2020) relative a flussi di denaro per circa 600.000,00 euro (di questi circa 300.000,00 euro riferibili al solo Consorzio AGRIDEA) in favore della ORLANDINA Basket s.r.l.; danari pervenuti alla società sportiva in parte tramite bonifico ed

*in parte tramite assegni circolari, alcuni dei quali utilizzati, previa modifica grafica per la porzione relativa al beneficiario, per documentare spese (invece mai sostenute) a supporto delle domande AGEA”.*

Con percorso logico *in parte qua* immune da censure, la sentenza di primo grado ha ben messo in evidenza che la predisposizione di falsa documentazione fiscale aveva il triplice scopo di: i)- creare un complesso di costi inesistenti così da poter accedere indebitamente ai contributi di cui ai programmi comunitari; ii)- distrarre le somme percepite dallo scopo cui erano destinate, prelevandole illecitamente dalle casse sociali; iii)- creare costi fittizi ai fini fiscali.

Risulta in atti un utilizzo improprio da parte del consorzio AGRIDEA del conto dedicato che, ai sensi della normativa vigente in materia, deve essere alimentato esclusivamente con gli aiuti ricevuti e con trasferimenti di risorse proprie del percettore del contributo pubblico o dei propri soci aderenti.

In particolare, è emerso che molteplici spese che il Consorzio aveva dichiarato di avere sostenuto nei confronti di alcuni soggetti (Cuscunà Umberto, Capolingua Salvador, Truglio Carmelo, Bonannella Marco), sono state disconosciute dagli stessi, che hanno negato di avere emesso le fatture e, in alcuni casi, hanno precisato di avere ricevuto corrispettivi decisamente inferiori. È stato così accertato che i relativi giustificativi non corrispondevano, in tutto o in parte, ai

pagamenti effettuati dal Consorzio.

Lo schema fraudolento risultava dunque essere il seguente: gli accrediti venivano effettuati dall'ente pagatore sul conto dedicato; tali somme venivano poi fatte uscire dal conto tramite assegni, bonifici o prelevamenti in favore di P.A.C. e di U.P.E.A., i quali poi effettuavano pagamenti al secondo conto corrente acceso da AGRIDEA che poi li trasferiva sul conto dedicato con la causale "versamento fondo operativo". A tal proposito, emerge che in tale conto erano affluiti importi superiori a euro 2,5 milioni provenienti da un ulteriore conto acceso da AGRIDEA alimentato da trasferimenti in larga parte provenienti dai consorzi P.A.C. e U.P.E.A., al fine di far apparire rispettate le condizioni per la percezione dei contributi pubblici.

Emergeva inoltre che i contratti di sponsorizzazione conclusi tra AGRIDEA e la Orlandina Basket srl e la Pubblisystem srl erano soltanto un espediente per fare defluire all'esterno del circuito consortile le ingenti somme erogate da AGEA.

L'attività di U.P.E.A. aveva una proiezione esterna assolutamente marginale (oltre che irrisoria rispetto all'ammontare complessivo delle somme di denaro fatto confluire ad Orlandina Basket) e non meritevole di sostegno tramite contributi pubblici.

Questa attività esterna non aveva neppure spazi di crescita attraverso le attività promozionali dal momento che ai consorzi in esame faceva radicalmente difetto la capacità produttiva

idonea a sostenerne l'espansione commerciale.

I contratti stipulati tra U.P.E.A., Orlandina Basket srl e Pubblisystem srl risultano stipulati in frode alla legge, in quanto tesi a creare una parvenza di liceità ai trasferimenti di somme dal percettore dei contributi pubblici ai beneficiari effettivi delle stesse.

In ogni caso, le somme trasferite dal Consorzio Agridea per sponsorizzazione e pubblicità ad Orlandina Basket srl e a Pubblisystem srl eccedono largamente quanto indicato da AGRIDEA nei programmi operativi con riferimento a dette voci di spesa.

11.2 Conclusivamente, risulta ampiamente comprovata la responsabilità di Sindoni Roberto Vincenzo, a titolo di dolo, nei confronti di Agea, alla quale è tenuto a risarcire l'importo di euro 1.900.099,00, oltre accessori, in solido con gli altri convenuti nel giudizio di primo grado.

In assenza di idonea prova contraria (che, in subiecta materia, implica la dimostrazione delle reali operazioni negoziali intercorse) della parte a ciò onerata, viene, infatti, confermato integralmente l'importo risarcitorio richiesto dall'Accusa.

12. In ragione della più che esaustiva motivazione con la quale la sentenza n. 257/2023 qui gravata ha affermato la rispettiva responsabilità, va respinto l'appello incidentale di Gori Santino, nella qualità anche di legale rappresentante del Consorzio Agridea, nonché del Consorzio P.A.C., tutti rimasti

contumaci in primo grado.

Dei primi due è stato ben messo in evidenza, nella sentenza qui gravata, il ruolo primario rivestito nella richiesta e nell'ottenimento dei contributi per cui è causa da parte del consorzio Agridea, per conto del quale ha comunque presentato le domande di contributi, i programmi, e la relativa documentazione (rivelatasi in gran parte non veritiera).

Dalle considerazioni che precedono, suffragate dalla sentenza resa in sede penale, è stato ampiamente comprovato anche il pieno coinvolgimento del Consorzio P.A.C. (in persona del legale rappresentante p.t. sig. Micale Giuseppe), nell'ambito del sodalizio societario orchestrato dal Sindoni al fine di indebita percezione degli ausili comunitari, nel quale operavano a pieno titolo anche gli odierni appellanti incidentali.

Dalla reiezione degli appelli incidentali discende che le relative statuizioni di condanna emesse nei loro confronti dalla sentenza n. 257/2023, passano in giudicato.

Restano assorbite tutte le restanti questioni.

13. In accoglimento dell'appello principale, pertanto, va riformata la sentenza della sez. giur. Sicilia n. 257/2023, con condanna di Sindoni Roberto Vincenzo, al risarcimento del danno, in favore di AGEA, della somma di euro 1.900.099,00, oltre alla rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali sulla somma come rivalutata dalla data di

pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, in solido con le altre posizioni, nei rispettivi limiti per ciascuna già specificati.

14. Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per Regione siciliana, definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli e disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione:

-dichiara l'improcedibilità dell'appello incidentale di Orlandina Basket srl;

-dichiara la contumacia di Consorzio U.P.E.A. in fallimento e di PUBLISYSTEM S.R.L. in fallimento;

-respinge l'appello incidentale di Gori Santino - in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Consorzio AGRIDEA - nonché del Consorzio P.A.C.;

-accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza della sez. giur. Sicilia n. 257/2023, condanna Sindoni Roberto Vincenzo, generalizzato in epigrafe, al risarcimento del danno, in favore di AGEA, della somma di euro 1.900.099,00, oltre rivalutazione ed interessi legali nei termini di cui in parte motiva, in solido con le altre posizioni già definite in primo grado e all'esito del presente giudizio, ciascuna secondo i limiti per la stessa stabiliti.

-Condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento

delle spese di giustizia, che liquida, in favore dello Stato, nella misura di euro 890,17 (ottocentonovanta/17).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| L'estensore            | Il Presidente              |
| (dott. Francesco Albo) | (dott. Vincenzo Lo Presti) |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Firma digitale | Firma digitale |
|----------------|----------------|

depositata in Segreteria il 06/08/2024

Il Funzionario preposto  
(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale